N°3, novembre 2026

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania









Patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio, sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari

La nuova legge forense, le analisi, il dibattito

L'Avvocatura che cambia: formazione, innovazione e nuove prospettive per la professione forense

Processo penale telematico, costituito a Catania il Tavolo tecnico PDP/APP

Il saluto del Foro al Procuratore Generale della Repubblica, Carmelo Zuccaro

Salute mentale in carcere, protocollo tra l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e il Garante regionale dei detenuti

Quando lo screenshot non basta più: prova digitale, intelligenza artificiale e deepfake nei procedimenti di famiglia

Il decreto Caivano tra sicurezza e inclusione sociale

N°3

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Novembre 2026 - numero 3

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Corrado Adernó, Virginia Ciraldo, Antonio Florio, Antonello Guido, Giuseppe Gulisano, Elisa Lazzaro, Orazio Melita, Vincenzo Mellia, Valeria Novara, Graziella Sangrigoli, Giuseppe Sileci, Davide Tutino, Luigi Maria Vitali, Angelo Zappulla

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania

SOMMARIO

4 ATTUALITÀ
Riforma Forense: distinguiamo le urgenze dalle modifiche rinviabili, ma senza dimenticare la giustizia in presenza
di Redazione

6 ATTUALITÀ
Patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio, sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari
di Redazione

7 ATTUALITÀ
Patrocinio a spese dello Stato, l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia: no a trattenute senza limiti sui compensi degli Avvocati, a rischio la difesa dei non abbienti
di Redazione

8 AVVOCATURA
Il nuovo "statuto" dell'Avvocatura, la delega e la memoria
di Antonio Florio

13 AVVOCATURA
L'Avvocatura che cambia: formazione, innovazione e nuove prospettive per la professione forense
di Elisa Lazzaro

16 TRIBUNALE
Processo penale telematico, costituito a Catania il Tavolo tecnico PDP/APP
di Corrado Adernò e Davide Tutino

20 SOCIETÀ
Salute mentale in carcere, protocollo tra l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e il Garante regionale dei detenuti
di Redazione

21 INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160 e gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dai sistemi di intelligenza artificiale
di Giuseppe Sileci

24 FAMIGLIA
Quando lo screenshot non basta più: prova digitale, intelligenza artificiale e deepfake nei procedimenti di famiglia
di Graziella Sangrigoli

27 SOCIETÀ
Il decreto Caivano tra sicurezza e inclusione sociale
di Giuseppe Gulisano

30 FAMIGLIA
Convivenza more uxorio e contribuzione al mutuo dell'immobile di proprietà esclusiva di un convivente: obbligazione naturale, proporzionalità e limiti della azione di arricchimento senza causa
di Antonello Guido

34 ATTUALITÀ
Serrare le fila
di Vincenzo Mellia

35 ATTUALITÀ
No al "setaccio fiscale" sui compensi dei professionisti
di Luigi Maria Vitali

38 MEMORIA STORICA
Come eravamo
Dal giardino allo scaffale
di Valeria Novara

41 AVVOCATI
Vincenzo Zappulla, avvocato e penalista
di Angelo Zappulla

45 AVVOCATI
«Non avrei potuto fare altro»: Enrico Ciraldo, una vita da avvocato
di Virginia Ciraldo

48 AVVOCATI
Carlo Regalbuto, il ricordo del mio "maestro"
di Orazio Melita

Riforma forense: distinguiamo le urgenze dalle modifiche rinviabili, ma senza dimenticare la giustizia in presenza

Audizione di CNF, OCF e di altre rappresentanze Ordinistiche, Unioni e associazioni forensi (AIGA, Camere Penali, Civili e Anf...) in Commissione Giustizia alla Camera sullo schema di decreto attuativo della riforma forense. La cronaca su Il Dubbio di Errico Novi

di Redazione

Nel suo recente ed esaustivo resoconto Errico Novi, sul quotidiano Il Dubbio, fa il punto sull'iter della riforma forense. Centrale, nel corso dell'audizione, l'intervento da remoto del presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Francesco Greco, che fissa una linea metodologica: occorre distinguere con chiarezza ciò che richiede un intervento correttivo immediato da ciò che potrà essere affinato nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, come previsto dalla legge delega. C'è un'urgenza che non ammette ritardi: la revisione delle regole sul procedimento elettorale per il rinnovo del CNF. Se queste norme non verranno blindate nel testo definitivo prima dell'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri, il rischio concreto è di svolgere le prossime consultazioni con la vecchia disciplina. Come evidenziato nel pezzo di Novi, il punto più critico riguarda l'articolazione dell'alternanza di genere nei tre distretti di Corte d'Appello maggiori (Roma, Milano e Napoli). È indispensabile chiarire a livello normativo che la garanzia di alternanza deve scattare già a partire dal secondo eletto, evitando interpretazioni fuorvianti che la farebbero slittare al solo eventuale terzo nome.

Dalla "dignità" alla "funzione" dell'avvocato

Tra i passaggi più significativi dell'audizione di Greco, riportati da Novi, c'è anche quello, semantico e concettuale, sul comma 2 dell'articolo 1. Sostituire il termine "dignità" con "funzione" non è un mero esercizio di stile: significa riaffermare il ruolo dell'avvocato come co-artefice della giurisdizione insieme al magistrato, superando una visione meramente corporativa.

Un'avvocatura unita sui nodi cruciali

Novi riporta poi uno spaccato del contributo arrivato dalle diverse componenti e associazioni della categoria durante l'audizione, ecco alcuni passaggi:

- **Rappresentanza diffusa e radicamento territoriale**: l'Organismo Congressuale Forense (OCF), con Fedele Moretti, ha richiamato l'esigenza di evitare concentrazioni nei grandi distretti, prevedendo che i consiglieri provengano da Ordini diversi, e ha sollecitato maggiore chiarezza sui poteri dei Consigli dell'Ordine (COA) in materia di cancellazione per mancato esercizio.

- T**utela del segreto professionale**: Valerio Murgano, Unione Camere Penali, e Alberto Del Noce, Unione Nazionale Camere Civili, mettono l'accento su un presidio fondamentale, da estendere con decisione anche alle dinamiche interne alle società tra professionisti con soci di capitale.

- Nuove tutele per i giovani avvocati e per la monocommittenza: le sollecitazioni dell'AIGA (Alberta Martini Barzolai e Giulia Marcheschi) su parametri e procedure monitorie, insieme alle proposte dell'Unione Triveneta (con Andrea Pasqualin) per l'introduzione di tutele forti (come il preavviso di sei mesi per i contratti a tempo determinato), dimostrano l'attenzione verso le trasformazioni concrete della professione

- il presidente del Coa di Firenze Sergio Paparo ha raccomandato un coordinamento del testo con la delega.

Il monito: ritornare nelle aule di giustizia

Infine, l'incipit dell'articolo di Novi evidenzia un'osservazione di Greco: l'impossibilità di essere presente di persona a Roma a causa di un'udienza fisica a Palermo, ormai una "rara occasione".

È un monito politico forte: l'uso sistematico della trattazione scritta nel civile sta progressivamente espellendo avvocati e cittadini dalle aule di tribunale. Sebbene questo decreto legislativo non sia lo strumento adatto a invertire la rotta, la restituzione di centralità all'oralità e al confronto in presenza deve diventare una priorità assoluta nell'agenda della politica e nei prossimi programmi sulla giustizia.

LE BREVI (DA «IL DUBBIO»)

LA RIFORMA IN DIRITTURA DI ARRIVO

La riforma forense ha davvero imboccato la via del traguardo, con il parere favorevole ottenuto il 4 novembre dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato.
Un "visto"del Parlamento votato, in entrambi gli organismi, dalla maggioranza e da una parte delle opposizioni, con il Pd, Avs e il Movimento 5 Stelle che si sono astenuti: a Palazzo Madama i dem avevano presentato una propria proposta, che per regolamento non è stato possibile mettere ai voti.
Manca l'ultimo sprint, lanciato però in assenza di ostacoli: il Consiglio dei ministri potrà ora emanare in via definitiva il decreto legislativo che attua la legge delega (la legge 137 approvata lo scorso luglio) sull'ordinamento degli avvocati, in modo da rendere operative tutte le modifiche apportate al quadro precedente, a cominciare dalle regole per eleggere Consiglio nazionale forense e Consigli dell'Ordine.
Accolte tutte le richieste avanzate dal Cnf, che coincidono in diversi casi con le osservazioni di Ocf, Aiga, Ucpi, Unione nazionale Camere civili, e delle rappresentanze territoriali audite alla Camera, in particolare il Coa di Firenze e l'Unione Triveneta degli Ordini.

Patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio, sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari

di Redazione

Il Presidente del Tribunale di Catania, Mariano Sciacca, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Distefano, hanno sottoscritto il 6 ottobre il nuovo protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio degli imputati irreperibili nei procedimenti penali. Il protocollo si applica dal 15 ottobre 2026 e sostituisce integralmente le linee guida finora in uso.

Il testo è stato predisposto da un tavolo tecnico coordinato dal Presidente della Sezione GIP dott. Oscar Biondi e composto dalla giudice Anna Scirè, dai consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Catania avv. Corrado Adernò e avv. Tiziana Aloisio e dal personale amministrativo del Tribunale, dott.ssa Elena Maimone, dott. Isidoro Bonaventura e dott. Giuseppe Cappello. La proposta è stata approvata nella riunione del 24 settembre 2026 del tavolo tecnico.

L'obiettivo è rendere omogenee le liquidazioni a parità di attività difensiva, ridurre le opposizioni e alleggerire gli adempimenti di cancelleria.

In sintesi, il protocollo prevede modelli unici per l'istanza e il decreto di ammissione al patrocinio e per l'istanza e il decreto di liquidazione, con indicazione tassativa dei documenti da allegare. Introduce tabelle di liquidazione standardizzate per tipologia di procedimento, rinumerate in sequenza continua e definite entro i limiti fissati dalla normativa sulle spese di giustizia e dai parametri forensi, e nuove tabelle per ipotesi finora non disciplinate, tra cui l'udienza predibattimentale, il reclamo contro il decreto di archiviazione, l'oblazione, il giudizio di cassazione in materia cautelare e l'assistenza alla persona offesa sentita come testimone. Stabilisce infine che il decreto di liquidazione venga emesso, quando possibile, insieme alla sentenza e letto in udienza, così da evitare notifiche successive.

L'adesione del difensore è facoltativa. Chi chiede la liquidazione secondo le tabelle rinuncia all'opposizione al decreto. Chi non intende avvalersene presenta un'istanza ordinaria, che il giudice valuta nei modi di legge. Il protocollo si applica anche ai processi già definiti per i quali la liquidazione non è stata ancora richiesta. Un osservatorio congiunto si riunirà ogni mese per esaminare le criticità applicative e proporre gli aggiustamenti necessari.

«Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa a chi non può sostenerne il costo. Criteri condivisi e procedure più semplici servono a farlo funzionare meglio, per i difensori e per le cancellerie. L'osservatorio ci dirà che cosa correggere», dichiara il Presidente del Tribunale, Mariano Sciacca.

«Parliamo di un istituto strategico per il sistema della giustizia e per la tutela dei diritti dei ceti meno abbienti. Pensiamo che questo nuovo protocollo sia uno strumento utile per un migliore e più efficiente funzionamento del patrocinio a spese dello Stato, per la difesa dei cittadini e per la valorizzazione degli avvocati», sottolinea il Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Antonino Guido Distefano.

Il testo del protocollo, le tabelle e la modulistica sono disponibili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania www.ordineavvocaticatania.it



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, L'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA: NO A TRATTENUTE SENZA LIMITI SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI, A RISCHIO LA DIFESA DEI NON ABBIENTI



di Redazione

«Anche agli Avvocati le garanzie riconosciute a tutti i cittadini»: l'assemblea fa proprie le richieste di modifica di CNF e OCF e chiede tutele sul minimo vitale e liquidazioni tempestive per il patrocinio a spese dello Stato.

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia chiede che anche agli Avvocati siano garantite le stesse tutele riconosciute agli altri creditori delle pubbliche amministrazioni. Nel mirino c'è l'art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 602/1973, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. La norma obbliga le pubbliche amministrazioni a verificare eventuali pendenze fiscali del professionista prima di pagarne i compensi. Lo fa senza alcuna soglia minima, mentre per la generalità dei creditori il controllo scatta oltre i 5mila euro. In presenza di cartelle non saldate, le somme vengono trattenute integralmente e versate all'Agente della Riscossione, senza le garanzie sul minimo vitale previste per i pignoramenti. Il meccanismo si applica anche ai compensi maturati dagli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e per le spese di giustizia.

Con la delibera approvata dall'assemblea del 17 ottobre, l'Unione condivide integralmente le iniziative del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Congressuale Forense e dei Consigli dell'Ordine per la revisione della norma. Al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede due cose:

- la sospensione del comma 1-ter per i pagamenti legati al patrocinio a spese dello Stato e alle spese di giustizia;
- direttive agli uffici giudiziari che garantiscano liquidazioni tempestive e limitino le trattenute alla sola quota pignorabile prevista dal codice di procedura civile, come avviene per tutti i cittadini.

Secondo l'Unione, la norma presenta profili di incostituzionalità rispetto agli articoli 3, 24, 35 e 97 della Costituzione. Ritiene irragionevole la disparità di trattamento con gli altri creditori delle pubbliche amministrazioni e vede un rischio per la continuità della difesa dei non abbienti.

L'assemblea ha dato mandato al presidente, Avvocato Rosario Pizzino, di chiedere un incontro urgente con i Presidenti delle Corti d'Appello e con i Procuratori Generali della Sicilia. L'obiettivo è individuare prassi condivise che evitino la paralisi dei pagamenti. L'Unione sosterrà inoltre eventuali azioni giudiziarie coordinate con i Consigli dell'Ordine, compresi i ricorsi alla giustizia amministrativa e le questioni di legittimità costituzionale. Gli Ordini siciliani sono invitati a diffondere la delibera e a raccogliere le segnalazioni di blocchi indebiti dei pagamenti.

«Anche agli Avvocati vanno applicate le garanzie riconosciute a tutti i cittadini: piena condivisione alle richieste di modifica dell'art. 48-bis formulate da CNF e OCF», dichiara l'Avvocato Vincenzo D'Anna, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e componente del direttivo dell'Unione.

Lo stesso giorno l'Unione ha trasmesso al Ministro della Giustizia una nota sulla circolare relativa ai termini di opposizione ai decreti di pagamento dei difensori. Chiede di chiarire che la pendenza di quei termini non sospende il pagamento: per bloccarlo serve uno specifico provvedimento del giudice. «Una circolare non si sostituisca alle norme di diritto processuale», sottolinea D'Anna.

Con una precedente nota del 28 settembre, indirizzata anche ai Presidenti delle Corti d'Appello e dei Tribunali siciliani, l'Unione ha contestato alcune prassi adottate dalle cancellerie sulla piattaforma SPEdiGIUS. Tra queste, l'attesa del passaggio in giudicato e la richiesta di documenti non previsti dalla legge. «Gli Avvocati non si sottraggono alla collaborazione con l'amministrazione della giustizia», aggiunge D'Anna. «Ciò deve avvenire solo attraverso protocolli d'intesa con i COA territorialmente competenti».

Il nuovo “statuto” dell’Avvocatura, la delega e la memoria

La legge 28 luglio 2026, n. 137 e la riforma dell'ordinamento forense: ciò che cambia, ciò che resta, ciò che manca

di Antonio Florio

Quasi dieci anni fa, su queste stesse pagine, esaminavo la legge n. 247 del 2012 considerandola vittoria dell'Avvocatura italiana perché andava a sostituire la normativa sull’ordinamento forense risalente al 1933. La professione aveva finalmente una disciplina propria, non più regolata da un insieme di norme sparse in vari corpi normativi, in cui venivano sancite l’indipendenza, l’autonomia e in generale la funzione sociale dell’avvocato. Per queste ragioni la legge n.247/2012, voluta con fermezza dal Consiglio Nazionale Forense, era già da considerarsi una vittoria nonostante portasse le cicatrici delle mediazioni parlamentari che inevitabilmente la limitavano.

Con la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto, il Parlamento ha scelto un'altra strada. Non riformando direttamente l'ordinamento forense ma delegando il Governo a farlo entro sei mesi, con uno o più decreti legislativi, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del CNF, con possibilità di emanare decreti correttivi entro dodici mesi.

Il cambio di metodo non è neutro. Una legge approvata dalle Camere ha un valore aggiunto, diversamente da una legge delega, che la professione forense avrebbe meritato essendo la sua funzione riconosciuta dall’art 24c della Costituzione. Infatti la delega all’Esecutivo per quanto analitica – e questa lo è fino all'eccesso, con oltre trenta criteri direttivi – affida di fatto ad un ufficio ministeriale il compito di scrivere le regole che disciplineranno le regole della professione forense. Sarà durante l’emanazione dei decreti attuativi che il peso della rappresentanza forense dovrà farsi sentire più che mai.

In alcune delle direttrici principali della delega, il legislatore sembra essersi soffermato solo sul presente senza ricordare i fondamenti storici né tantomeno avere lungimiranza per il futuro dimenticando uno degli insegnamenti cardine di un grande giurista come Enzo Trantino che su questa rivista, con la lucidità che gli è sempre stata propria, scriveva che “chi non ha memoria non ha futuro”; e una riforma "organica" dovrebbe sapere da dove nasce prima di sapere dove vuole arrivare.

Le direttrici della riforma

Il ruolo dell'avvocato e le attività riservate. La delega si apre con la riaffermazione della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato quale garante dello Stato di diritto (art. 2, lett. a). Sono riservate agli iscritti l'assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice; la consulenza e l'assistenza stragiudiziale connesse all'attività giurisdizionale, se svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, sono di competenza degli avvocati, fatte salve le attribuzioni espressamente previste per altre professioni regolamentate. È prevista la nullità di ogni pattuizione di compenso in favore di soggetti non iscritti per attività di consulenza connessa alla giurisdizione. Vengono rafforzati il segreto professionale, di cui si garantiscono inviolabilità e indisponibilità, e la disciplina del titolo. E viene ripristinato il giuramento dell'avvocato: un ritorno alle origini che non è solo simbolico, perché segna la differenza tra chi presta un servizio e chi assume una funzione.

I compensi. Resta il principio della libera pattuizione, nel rispetto dell'equo compenso e dell'art. 2233 c.c.; il compenso potrà essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni. Novità di rilievo pratico: in caso di definizione del giudizio con accordo, tutti i soggetti coinvolti risponderanno in solido del compenso dell'avvocato creditore, salvo patto contrario; ed è affidata al Governo la razionalizzazione del parere di congruità per agevolare il recupero dei crediti professionali. Confermato l'obbligo assicurativo, con condizioni e massimali aggiornati ogni cinque anni con decreto ministeriale.

Le forme collettive. È il capitolo più ampio (lett. h). L'esercizio collettivo può avvenire mediante associazioni professionali, reti – anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati – e società tra avvocati in forma di società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in una sezione speciale dell'albo. Almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere di avvocati, o di avvocati e altri professionisti iscritti in albi; i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, la maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati, la quota di utili dei soci di capitale è contenuta e non può interferire sull'indipendenza dei professionisti; la società non può lavorare in misura prevalente per il socio investitore o per i soggetti a lui collegati. L'incarico resta sempre personale: il socio che eseguirà il mandato è designato dal cliente o comunicato per iscritto. Agli avvocati è consentito partecipare alle società tra professionisti della legge n. 183/2011 soltanto per l'attività di consulenza.

La monocommittenza. Per la prima volta la legge riconosce ciò che esiste da anni negli studi: l'avvocato che presta stabilmente la propria opera in favore di un altro avvocato, di un'associazione, di una rete o di una società, a fronte di un compenso. Il Governo dovrà scrivere una disciplina organica della collaborazione continuativa e della monocommittenza, nel rispetto dei princìpi europei in materia di lavoro, con salvaguardia dell'autonomia e diritto a un compenso congruo e proporzionato (lett. l). Ritornerò sull’argomento particolarmente importante e delicato per la sua attualità.

Formazione, specializzazioni, incompatibilità. L'obbligo formativo diventa annuale e il mancato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo comporta la sospensione amministrativa dall'albo; professori e ricercatori in materie giuridiche sono esentati, tranne che per deontologia e ordinamento forense; si tende alla gratuità delle iniziative formative di ordini e associazioni. Il titolo di specialista sarà attribuito dal CNF per comprovata esperienza o per frequenza di corsi. Le incompatibilità vengono tipizzate con cura: resta incompatibile il lavoro subordinato o autonomo continuativo, il notariato, l'impresa; sono compatibili, tra l'altro, le attività scientifiche e culturali, alcune professioni (commercialista, revisore, consulente del lavoro), determinate cariche societarie, gli incarichi nelle procedure concorsuali, l'insegnamento universitario, l'amministrazione di condominio e l'attività di agente sportivo.

Ordini – CNF - Albi. Si prevede un albo unico degli esercenti la professione "a qualsiasi titolo", con scheda personale per ciascun iscritto, e un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e di iscrizione e cancellazione, accessibile a ordini, consigli di disciplina, CNF e Cassa. I consigli dell'ordine restano in carica per tre anni, con ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi; le regole elettorali della legge n. 113/2017 confluiscono nel nuovo ordinamento, con apertura al voto elettronico. Anche i componenti del CNF avranno un mandato della durata di tre anni, con limite di tre mandati (e possibilità di un quarto se uno è durato meno di un anno e mezzo), composizione a base distrettuale con consiglieri aggiuntivi fino a tre per distretto, e giurisdizione sui reclami disciplinari, elettorali e in materia di albi. Il congresso nazionale sarà convocato almeno ogni tre anni. Presso ogni ordine, sarà istituito uno sportello per il cittadino.

Il procedimento disciplinare. Resta ai consigli distrettuali di disciplina, ma con sezioni giudicanti di tre membri effettivi e due supplenti, separazione tra consigliere istruttore e sezione, criteri

di automaticità e rotazione nell'assegnazione. Le garanzie difensive operano dalla comunicazione della notizia dell'illecito, con facoltà di nominare un difensore; partecipano al procedimento il consiglio dell'ordine e la procura della Repubblica. La prescrizione è fissata in sei anni dal fatto, prolungabile al massimo di un quarto. Vengono introdotti un rito semplificato con richiamo verbale per le condotte di minima entità e l'istituto della riabilitazione. La sospensione per il processo penale può arrivare fino alla sentenza di primo grado: un allungamento potenziale dei tempi che meriterà attenzione in sede attuativa.

Tirocinio ed esame. Il tirocinio resta di diciotto mesi e si articola nella pratica di studio e nella frequenza obbligatoria, per dodici mesi, di corsi organizzati dalle scuole forensi o da soggetti accreditati, con formazione a distanza sincrona nel limite del 40 per cento; il superamento della prova finale del corso è condizione necessaria per il certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame. È ammesso un semestre durante gli studi, un semestre in un altro Paese dell'Unione, lo svolgimento contestuale a un lavoro subordinato; per il praticante presso studio privato è riconosciuto solo il rimborso delle spese autorizzate. L'esame di Stato: unica sessione annuale, due scritti in presenza con videoscrittura e codici annotati (parere e atto, a scelta tra privato, penale e amministrativo), un orale su caso pratico, quesiti processuali e sostanziali, una materia ulteriore, deontologia e previdenza.

La bottega e la società: uno sguardo che viene da lontano

Passo all’esame di tre punti che considero con alti profili di criticità. La delega dedica alle forme collettive più spazio di qualsiasi altro tema, e fa bene: il fenomeno esiste, è cresciuto negli ultimi dieci anni con una velocità che nel 2017 pochi avrebbero immaginato, e non è governabile per decreto. Nel 2017, quando la legge sulla concorrenza aveva appena aperto le porte alle società di capitali tra avvocati, su queste pagine si invitava a guardare alla novità con ottimismo, come a un'opportunità soprattutto per i giovani. Quell'ottimismo era giusto, e non lo rinnego. Ma, presi dall'entusiasmo per il nuovo, non ci siamo accorti che nel frattempo stavamo perdendo una caratteristica fondamentale della professione forense, che nessuna legge potrà restituirci: lo studio come bottega, il luogo in cui si impara il mestiere prima ancora di esercitarlo.

Io sono cresciuto in uno studio che oggi chiameremmo una boutique. Poche stanze, tanti fascicoli, i codici commentati, i praticanti che ascoltavano ogni cosa e imparavano per osmosi. Fabio Florio, mio padre, era avvocato di terza generazione, figlio di Nino Florio e nipote di Salvatore, penalista; ha guidato il nostro Ordine per sedici anni e ha rappresentato il Distretto della Corte di Appello di Catania al Consiglio Nazionale per otto anni. Ma non sono le cariche a dire chi era. Lo dice il modo in cui esercitava: il cliente ricevuto sempre di persona, la causa studiata la notte, il collega avversario trattato con una cortesia che non era formalismo ma riconoscimento reciproco di una comune dignità, i praticanti cui affidava un fascicolo non per sgravarsi di un peso ma perché imparassero a “portarlo e farlo proprio”. La sua idea di professione era viscerale nel senso letterale: la toga come postura, come ritmo del battito cardiaco – anche qui, le parole sono di Trantino, ma la sostanza la riconoscerebbe chiunque abbia frequentato quella generazione di avvocati.

Quel modello – il maestro e l'allievo, lo studio personale in cui il nome sulla targa coincideva con la persona che ti riceveva – è finito e non tornerà. Al suo posto stanno arrivando, e in parte sono già qui, strutture organizzate come imprese: società di capitali con soci investitori, reti multidisciplinari, avvocati "monocommittenti" che per la legge sono professionisti autonomi e per la vita di tutti i giorni sono dipendenti senza le tutele del dipendente. La delega ne prende atto con onestà e cerca di mettere paletti: i due terzi del capitale, la maggioranza dell'organo gestorio, il divieto di prevalenza a favore del socio investitore, la nullità dei patti che intacchino l'indipendenza, il compenso congruo per il collaboratore continuativo.

Sono paletti giusti. Ma sono deboli, e credo che chiunque abbia visto da vicino come funziona una struttura guidata dai numeri lo sappia. Il socio di capitale che porta il 33 per cento degli utili e, soprattutto, la clientela, non ha bisogno di sedere in maggioranza nel consiglio di amministrazione per condizionare le scelte: gli basta esistere. La "salvaguardia dell'autonomia intellettuale e di giudizio" scritta in una lettera di delega è un principio che vale quanto la sua sanzione, e la sanzione – la nullità del patto – presuppone che qualcuno abbia interesse a farla valere. Quanto alla monocommittenza, la legge sceglie di restare dentro la finzione del rapporto libero-professionale, pur riconoscendo che la dipendenza economica esiste; era forse più coraggioso ammettere che una parte dell'Avvocatura è già, sostanzialmente, lavoratore subordinato, e dotarla delle garanzie corrispondenti, accompagnate da specifiche tutele di indipendenza. Non è ciò che la delega fa, e il legislatore delegato avrà margini stretti per correggerla.

Non chiedo di fermare la storia. Chiedo che nella scrittura dei decreti si ricordi che cosa rende un'associazione o una società "forense" al di là della percentuale di capitale: la persona che risponde, con il proprio nome e la propria faccia, di ciò che dice al cliente e al giudice. La delega lo dice – l'incarico è sempre personale, la responsabilità è illimitata e solidale – e questa è la sua parte migliore. Bisognerà che i decreti non la svuotino.

Il tirocinio: la strada per i giovani non è cambiata

Il secondo punto riguarda l'accesso alla professione, e qui il mio giudizio è meno sfumato. La delega dedica al tirocinio una lettera intera, ma se si toglie la cornice resta un assetto che chiunque abbia fatto pratica negli ultimi dieci anni riconoscerebbe: diciotto mesi, lo studio, la scuola forense obbligatoria, l'esame di Stato. Le novità vere sono due, e vanno in direzioni opposte.

La prima è positiva: l'attenzione ai contenuti. La delega dice che i corsi dovranno insegnare il linguaggio giuridico, la redazione degli atti, la tecnica dell'impugnazione, il parere stragiudiziale, la ricerca; che i piani didattici e i criteri di giudizio dovranno essere omogenei sul territorio nazionale, con commissioni di avvocati, magistrati e professori; che il tirocinio dovrà preparare anche alla gestione di uno studio e ai princìpi etici. È il riconoscimento, finalmente, che l'università forma giuristi e non avvocati – un tema che già nel 2017 segnalavo come il vuoto più grave nella formazione delle nuove generazioni, e che l'art. 41 della legge del 2012 aveva solo lambito con il semestre anticipato.

La seconda novità è discutibile: la prova finale del corso di formazione diventa condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e, quindi, per l'accesso all'esame di Stato. Si introduce così, di fatto, un doppio esame di abilitazione, con una verifica preliminare gestita dalle scuole forensi e una verifica definitiva gestita dalle commissioni ministeriali. Per un giovane che ha già speso cinque anni di università, diciotto mesi di pratica non retribuita – la delega parla, con pudore, di "rimborso delle spese autorizzate" – e che dovrà attendere l'unica sessione annuale, questo significa un allungamento del percorso e una moltiplicazione delle occasioni di esclusione, senza che a ciò corrisponda una maggiore effettività della formazione presso lo studio.

Perché è questo il punto che la delega non tocca: la qualità della pratica in studio. Sull'anzianità del dominus, sui suoi doveri, sulla vigilanza dell'ordine, sul rapporto tra praticante e struttura – soprattutto nelle grandi strutture, dove il praticante rischia di essere un numero – la legge dice poco, e demanda. Il vecchio modello, quello del maestro che insegnava perché ti aveva scelto e ti seguiva perché rispondeva di te, poteva permettersi di non essere regolato; il nuovo, in cui il praticante entra in una società e rischia di fare poco o nulla fino all'esame, avrebbe bisogno di regole. Non ci sono. In prospettiva, per il laureato che oggi decide di intraprendere questa strada, la delega non cambia quasi nulla: cambia forse il modo in cui verrà esaminato, non il modo in cui verrà formato.

L'intelligenza artificiale: il grande assente

Il terzo punto è il più grave, perché riguarda ciò che la delega non dice. Nelle sedici pagine della legge la parola "intelligenza artificiale" non compare. Non compare tra le attività riservate, dove sarebbe stato necessario chiedersi se e in che limiti la consulenza legale automatizzata, oggi

prestata online da sistemi che rispondono in pochi secondi a quesiti che un tempo richiedevano uno studio, rientri nell'"attività di consulenza e assistenza legale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato" che la stessa delega riserva agli avvocati. Non compare nella disciplina dei compensi, dove pure l'aggancio al "raggiungimento degli obiettivi" e il rinvio ai parametri ministeriali presuppongono un'idea del tempo e della fatica professionale che la tecnologia sta rovesciando. Non compare nella formazione continua, che è la sede naturale per imporre una competenza tecnologica minima. Non compare nella deontologia, se non per il rinvio generale al codice del CNF. Non compare nel tirocinio, dove i "contenuti essenziali" dei corsi sono elencati come se fossimo nel 1995.

Si dirà che c'è la legge n. 132 del 2025, che all'art. 13 disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. C'è, e dice che i sistemi possono essere usati per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e che il cliente va informato. È una norma scritta per tutti i professionisti, dal geometra al medico, e proprio per questo non dice nulla di specifico su ciò che accade quando un atto giudiziario viene redatto da una macchina e firmato da un avvocato; su chi risponda dell'allucinazione giurisprudenziale citata in un ricorso; su cosa significhi "diligenza" quando lo strumento è disponibile a tutti e il cliente sa che lo è; su come si computi un compenso "proporzionato all'attività svolta" quando l'attività dura un decimo di prima; su quale sia il confine tra la piattaforma che eroga consulenza legale automatizzata e l'esercizio abusivo della professione.

Sono domande che una riforma "organica" dell'ordinamento forense, nel 2026, non poteva permettersi di ignorare. La delega le ignora, e i decreti attuativi non potranno colmare la lacuna senza esporsi al vizio di eccesso: i princìpi e criteri direttivi sono stringenti proprio dove sarebbe servita elasticità, e silenziosi proprio dove sarebbe servita una parola. Trantino, con la sua ironia, scriveva che l'aula del "palazzo" sarà il luogo della parola inutile "se l'intelligenza artificiale non la sostituirà". Lo diceva come un paradosso. Il legislatore ha risposto non rispondendo, e questo mi pare il difetto più evidente di una legge che, per il resto, ha il merito di aver guardato in faccia la realtà della professione.

Una conclusione, con memoria

Ho cominciato dalla legge del 2012 e torno lì per chiudere. Quella legge era una legge di identità: diceva chi era l'avvocato. Questa delega è, prevalentemente, una legge di organizzazione: dice come l'avvocato si organizza, si associa, si forma, si disciplina. Le due cose non sono in contraddizione, ma la seconda ha senso solo se la prima resta ferma. E la prima – l'indipendenza, la personalità della difesa, la funzione costituzionale – non si preserva per decreto: si preserva nelle persone, e le persone la imparano da altre persone.

La sala del Consiglio del nostro Ordine porta oggi i nomi di Nino e Fabio Florio. Lo dico non per orgoglio di famiglia, che pure c'è, ma perché quella targa ricorda a chi entra che la professione ha una storia fatta di stile, di garbo, di rigore, di rapporto umano con il cliente e con il collega, di rispetto e reciproco ascolto con la magistratura e che questa storia non è un ornamento ma il contenuto stesso di ciò che l'art. 24 della Costituzione protegge. Le società di capitali, le reti, i soci investitori, la monocommittenza, i corsi accreditati, gli algoritmi: tutto questo è già qui e la delega fa bene a governarlo. Ma un ordinamento che regola le forme e tace sulla sostanza – sul maestro, sul praticante, sulla macchina che vorrebbe sostituire entrambi – rischia di consegnare ai giovani una professione perfettamente organizzata e priva di anima.

Ai colleghi che siederanno ai tavoli dove i decreti verranno scritti, e a quelli che li commenteranno, chiederei allora una sola cosa: di ricordare che ogni norma sulle società tra avvocati, ogni regola sul tirocinio, ogni silenzio sull'intelligenza artificiale, sarà letta tra vent'anni da un praticante che non ha conosciuto la "bottega" e che dovrà capire, da quelle norme, perché la sua è una professione e non un mestiere. Se non lo troverà scritto, dovrà cercarlo nei libri. E, se non trova maestri, ai libri dovrà rivolgersi. Ma sarebbe stato meglio se la legge lo avesse aiutato.

L'Avvocatura che cambia: formazione, innovazione e nuove prospettive per la professione forense

Dal dialogo tra Università, istituzioni e rappresentanze forensi, una riflessione sulle trasformazioni dell'Avvocatura e sulle sfide delle nuove generazioni

di Elisa Lazzaro

Si è svolto il 30 settembre 2026, presso l'Aula Adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania, il convegno ***"L'Avvocatura che cambia: formazione, orientamento e nuovi modelli professionali"***, promosso dalla Commissione Giovani Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

L'iniziativa ha registrato una significativa partecipazione, con l'Aula Adunanze gremita, a testimonianza dell'interesse suscitato dai temi affrontati e dell'attualità delle questioni poste al centro dell'iniziativa.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra Università, istituzioni e rappresentanze forensi sui cambiamenti che stanno interessando la professione legale, dalle nuove esigenze formative all'accesso alla professione, dall'innovazione tecnologica alla sostenibilità economica e previdenziale.

Un confronto sviluppatosi attorno a una riflessione comune: l'Avvocatura è chiamata ad affrontare trasformazioni profonde, senza perdere di vista la funzione sociale che da sempre ne caratterizza l'identità.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Antonino Guido Distefano, che ha richiamato l'attenzione sulle prospettive future della professione, soffermandosi anche sull'incidenza dell'intelligenza artificiale nell'attività forense e sull'importanza di preservare il ruolo dell'Avvocato nella tutela dei diritti.

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, Prof. Salvatore Angelo Zappalà, ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'Università nella formazione dei futuri giuristi, evidenziando il valore di una preparazione capace di fornire solide conoscenze e strumenti per affrontare le nuove esigenze del mondo professionale.

Sul tema della formazione è intervenuto anche il Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, Prof. Orazio Condorelli, che ha illustrato l'evoluzione dell'offerta formativa universitaria, caratterizzata da una crescente diversificazione delle materie e da nuove opportunità di approfondimento e specializzazione, anche attraverso master e ulteriori percorsi formativi.

Il rapporto tra formazione universitaria e professione forense ha costituito anche il filo conduttore dell'intervento introduttivo dell'Avv. Elisa



Lazzaro, componente della Commissione Giovani Avvocati sin dalla sua istituzione, che ha ripercorso l'evoluzione delle attività della Commissione e il progressivo rafforzamento della collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza.

Un percorso sviluppatosi attraverso lo Sportello Giovani e le attività seminariali accreditate, che hanno consentito agli studenti di conoscere da vicino la realtà giudiziaria, assistere alle udienze e confrontarsi direttamente con magistrati e avvocati, favorendo il passaggio "dal diritto studiato al diritto vissuto".

La riflessione sulla formazione professionale è proseguita con l'intervento dell'Avv. Ignazio Danzuso, Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e Direttore della Scuola Forense della Fondazione "Vincenzo Geraci", che ha evidenziato l'importanza della preparazione dei futuri avvocati e dell'attività formativa svolta dalla Scuola con dedizione e continuità. È stata inoltre richiamata l'utilità di un rapporto sempre più stretto con l'Università, nella prospettiva di accompagnare i giovani nel passaggio dalla formazione accademica all'esercizio della professione.

Di particolare rilievo sono stati anche i contributi dedicati all'evoluzione dell'ordinamento professionale e ai nuovi modelli di esercizio dell'Avvocatura.

L'Avv. Elisabetta Brusa, Segretario dell'Organismo Congressuale Forense, ha affrontato il tema della riforma dell'ordinamento professionale, soffermandosi sulle prospettive di modifica dell'accesso alla professione e sulle esigenze di un sistema formativo e professionale capace di confrontarsi con i cambiamenti in atto.



L'Avv. Giovanni Briola, Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ha offerto una riflessione sull'evoluzione dello studio legale, sull'organizzazione dell'attività professionale e sull'importanza della specializzazione e dell'acquisizione di nuove competenze.

Particolare attenzione è stata riservata alle opportunità che l'innovazione tecnologica può offrire all'Avvocatura, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con riferimento alle possibili applicazioni nell'attività professionale e alle prospettive che si aprono anche nell'ambito della formazione e dell'utilizzazione della prova in giudizio.

È emersa così l'immagine di una professione chiamata non soltanto ad adeguarsi all'innovazione, ma anche a saperne cogliere le potenzialità, attraverso una preparazione sempre più articolata e specialistica.

Un altro tema centrale del confronto è stato quello della sostenibilità della professione, affrontato dall'Avv. Alberto Giaconia, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha illustrato gli strumenti di previdenza e welfare, soffermandosi in particolare sulle agevolazioni e sulle opportunità di sostegno previste per i giovani avvocati.

Sul medesimo tema è intervenuto anche l'Avv. Corrado Adernò, Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha offerto un ulteriore contributo alla riflessione sugli aspetti previdenziali e sugli strumenti messi a disposizione dalla Cassa Forense.

Alle prospettive delle nuove generazioni è stato dedicato l'intervento dell'Avv. Laura Seminara, Presidente dell'AIGA, Sezione di Catania, e componente della Commissione Giovani Avvocati, che ha evidenziato l'importanza di investire nella formazione, individuare nuove opportunità nel mercato dei servizi legali e rafforzare la collaborazione e il senso di appartenenza alla categoria.

I lavori, coordinati dall'Avv. Marcello Sutera Sardo, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania e referente della Commissione Giovani Avvocati, si sono conclusi con l'intervento dell'Avv. Giulio Napoli, anch'egli Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania e referente della Commissione.



Il convegno ha rappresentato anche il risultato dell'impegno della Commissione Giovani Avvocati, che negli anni ha sviluppato iniziative di orientamento e formazione, rafforzando il dialogo con l'Università e contribuendo a creare nuove occasioni di incontro tra gli studenti e la realtà della professione forense.

Dai diversi interventi è emerso come formazione universitaria e forense, accesso alla professione, innovazione tecnologica, specializzazione, previdenza e nuove opportunità professionali non costituiscano questioni separate, ma aspetti strettamente collegati di una medesima trasformazione.

In tale prospettiva, il dialogo tra Università, Ordini professionali, Scuole Forensi e associazioni assume un valore fondamentale per accompagnare le nuove generazioni verso un'Avvocatura capace di affrontare le sfide del presente e del futuro.

Il cambiamento, infatti, non deve essere necessariamente interpretato come perdita, ma può rappresentare un'occasione di evoluzione, crescita e apertura verso nuove possibilità professionali. Ciò che rimane immutato è il valore della funzione dell'Avvocato, chiamato a mettere le proprie competenze al servizio della tutela dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone.

La sfida che attende l'Avvocatura è dunque quella di conservare la propria identità, avendo al tempo stesso il coraggio di accompagnarne il cambiamento. Perché orientare i giovani verso la professione significa, inevitabilmente, interrogarsi anche sull'Avvocatura che saremo capaci di consegnare loro.



LE BREVI

A CATANIA, AVVIATO PROGETTO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Avviato il servizio di giustizia riparativa a Catania, la conferenza stampa è stata tenuta alla presenza del Sindaco Avv. Enrico Trantino e degli Assessori Giuseppe Marletta e Serena Spoto; per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, è intervenuto il presidente Antonino Guido Distefano. La giustizia riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Catania è frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 21 ottobre dal Sindaco e dal Ministero della Giustizia.

Processo penale telematico, costituito a Catania il Tavolo tecnico PDP/APP

Prime proposte del COA accolte dal gruppo di lavoro ministeriale

di Corrado Adernò e Davide Tutino

Il processo penale non diventa telematico per il solo fatto che un atto debba attraversare un portale. Lo diventa quando il difensore può depositarlo nella fase corretta, l'ufficio può riceverlo e associarlo al procedimento senza ambiguità, il giudice può consultarlo e il fascicolo restituisce alle parti informazioni complete e tempestive. Basta che uno solo di questi passaggi si interrompa perché la difficoltà tecnica si trasferisca sul processo, con effetti sul rispetto dei termini, sulla conoscibilità degli atti, sull'accesso al fascicolo e, in definitiva, sull'effettività della difesa.

La posta in gioco non è teorica. L'art. 111-bis c.p.p. prescrive che, salvo i casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p., il deposito avvenga esclusivamente con modalità telematiche, e la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'appello depositato dal difensore a mezzo PEC o in forma cartacea, escludendo che possa operare il principio del raggiungimento dello scopo (Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 5252). Se la regola è così rigorosa per il difensore, devono esserlo altrettanto gli strumenti che la rendono praticabile.

Non a caso il D.M. 26 giugno 2026, n. 114, ha riprogrammato ancora una volta il calendario della transizione digitale, segno che l'obbligatorietà, per reggere, deve poggiare su strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione. È su questa distanza tra regola informatica e pratica quotidiana che è intervenuto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Il COA, tramite il Presidente avv. Antonino Guido Distefano, ha chiesto l'istituzione di una sede stabile di confronto sulle difficoltà del Portale Deposito atti Penali (PDP) e dell'applicativo APP. Il Presidente del Tribunale di Catania, dott. Mariano Sciacca, ha accolto la proposta e ha istituito il Tavolo tecnico con provvedimento del 16 giugno 2026. Il COA ha delegato a parteciparvi gli autori di questo articolo, il Consigliere Tesoriere avv. Corrado Adernò e l'avv. Davide Tutino, componente della Commissione Informatica. La prima riunione si è tenuta il 3 luglio con il Tribunale, la Procura della Repubblica, i referenti per l'innovazione e l'informatica, la dirigenza amministrativa e un rappresentante del Ministero della giustizia.

PDP e APP vengono spesso nominati insieme, ma sono strumenti diversi. Il PDP è il canale attraverso cui i difensori trasmettono atti, documenti, richieste e memorie. APP serve ai soggetti interni per formare, gestire e depositare gli atti e per tenere il fascicolo informatico. Sono due segmenti della stessa sequenza, e un disallineamento tra loro può rendere informaticamente invisibile ciò che processualmente esiste. La nomina è agli atti, ma il difensore non è abilitato al fascicolo. Il procedimento è visibile con il numero R.G.N.R., ma non nella successiva fase dibattimentale. La denuncia o la querela risulta accettata, ma non compaiono il numero di registro e il pubblico ministero assegnatario. Il deposito ha generato la ricevuta di invio, ma resta fermo negli stati "Inviato" o "In transito" e può non essere ancora arrivato all'ufficio destinatario. Eppure l'art. 111-bis, comma 2, c.p.p. vuole che il deposito telematico assicuri la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

La relazione trasmessa dal COA il 2 luglio ha ricondotto l'esperienza degli iscritti a una serie di criticità operative. Oltre ai problemi di visibilità del fascicolo e di tempestiva registrazione delle nomine raccolte dalla polizia giudiziaria, sono state segnalate l'assenza di numerose tipologie di atto nel menu del PDP; la difficoltà di integrare una denuncia o una querela presentata in origine in forma analogica; i limiti dimensionali, che possono impedire il deposito di video, audio, chat e degli altri contenuti che ormai compongono ordinariamente la prova digitale; la scarsa intelligibilità degli stati del deposito e delle causali di rifiuto; la mancanza di una procedura sufficientemente chiara per i malfunzionamenti e per gli atti urgenti; le difficoltà nel deposito dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato quando non è ancora noto il numero R.G. G.I.P.; l'accesso non pieno al fascicolo e l'assenza di interlocutori immediatamente individuabili quando un deposito resta in verifica, viene rifiutato o non è associato al procedimento.

Il Tavolo ha anzitutto evitato di raccogliere problemi diversi sotto l'unica etichetta del "malfunzionamento" e ha distinto le criticità secondo la natura della soluzione. Alcune richiedono interventi organizzativi interni, soprattutto nel flusso tra polizia giudiziaria, Procura e registri. Altre possono forse essere affrontate a sistema invariato, con verifiche tecniche e prassi uniformi. Altre ancora richiedono una descrizione più puntuale da parte dell'Avvocatura. Quelle che dipendono dalla struttura del portale vanno invece tradotte in richieste di manutenzione evolutiva da sottoporre al livello ministeriale. La classificazione conta, perché impedisce di attribuire ogni disfunzione genericamente alla piattaforma e, allo stesso tempo, evita che un limite della piattaforma ricada impropriamente sull'organizzazione locale o sul singolo difensore.

La distinzione ha anche un risvolto normativo. Per il malfunzionamento la regola esiste già. L'art. 175-bis c.p.p. distingue il malfunzionamento dei sistemi informatici certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero e attestato sul portale dei servizi telematici (commi 1 e 2) da quello non certificato, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario (comma 4). In entrambi i casi, per tutta la durata del disservizio, atti e documenti si redigono in forma analogica e si depositano con modalità non telematiche (comma 3). Se nel frattempo scade un termine a pena di decadenza, le parti e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto in forma analogica (comma 5).

Sul rapporto tra questa disciplina e la restituzione nel termine ordinario la giurisprudenza non è univoca. Secondo un orientamento l'art. 175-bis regola in via esclusiva il malfunzionamento, sicché in mancanza di certificazione o attestazione non è configurabile la forza maggiore, e la segnalazione inviata via PEC alla cancelleria non equivale all'attestazione del dirigente (Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 2026, n. 29724). Secondo un altro orientamento l'art. 175-bis non esaurisce le ipotesi rilevanti, e le disfunzioni né certificate né attestate possono giustificare la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., purché il difensore dimostri un impedimento oggettivo documentando i tentativi di deposito, il momento in cui li ha compiuti, il tipo di anomalia e la sua incidenza sul caricamento dell'atto (Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2026, n. 33829; Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2026, n. 36939, che ha ritenuto insufficiente la schermata di un unico tentativo).

Quale che sia l'orientamento, il rischio grava sul difensore. A livello locale manca una prassi che renda tempestivi l'accertamento e la comunicazione previsti dal comma 4 e che chiarisca se e come questa procedura operi quando il disservizio riguarda un singolo procedimento.

Nella prima riunione il rappresentante ministeriale ha riferito che sono in corso attività per risolvere le criticità sopra segnalate e che è previsto un avvio sperimentale e progressivo del PDP 2.0, di cui non era però ancora possibile indicare con certezza la data.

Su richiesta del Tavolo, il COA ha poi integrato il lavoro iniziale. Sono state individuate, tra l'altro, le voci mancanti per l'istanza generica, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, la richiesta di comunicazioni prevista dall'art. 90-ter c.p.p., la separazione dei processi, la produzione documentale fuori udienza, la restituzione delle cose sequestrate, l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domi-

ciliari, la richiesta della persona offesa di essere sentita, le memorie sulla richiesta di applicazione della pena, la rinuncia all'impugnazione cautelare e i motivi nuovi nel riesame personale. La lacuna non è soltanto pratica. In un caso recente il difensore, non potendo selezionare nel portale il tribunale del riesame come autorità destinataria, ha trasmesso il ricorso per cassazione via PEC, e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2026, n. 36939). Sono stati inoltre proposti una voce autonoma per l'integrazione di una denuncia o querela già presentata in forma analogica, un sistema di ticket tracciabile per i depositi bloccati e, nella ricevuta delle memorie e richieste ex art. 415-bis c.p.p., l'indicazione "Richiesta di interrogatorio: sì/no".

Su alcuni punti il confronto ha già prodotto un esito verificabile. Dalla comunicazione sulle determinazioni del gruppo di lavoro ministeriale risulta accertata l'effettiva assenza di quasi tutte le voci di titolario indicate dal COA, il cui sviluppo e rilascio in esercizio sono programmati entro la fine dell'anno. Il quadro va precisato su due punti. Per la restituzione delle cose sequestrate la voce esisteva già con il riferimento all'art. 262 c.p.p. e sarà integrata con quello all'art. 263 c.p.p. Per la rinuncia all'impugnazione cautelare è stata invece confermata l'unica voce esistente, riferita all'art. 589 c.p.p. Il gruppo ministeriale ha inoltre chiesto al fornitore di introdurre il nuovo tipo di atto "Integrazione di denuncia/querela presentata in forma analogica", con dati strutturati idonei a ricondurre il deposito all'atto originario e, se il procedimento è già iscritto, al relativo fascicolo. Al fornitore è stata trasmessa anche la richiesta di far comparire nella ricevuta ex art. 415-bis c.p.p. l'opzione sull'interrogatorio selezionata dal difensore.

Sono risultati concreti che però non esauriscono il problema. Dai documenti disponibili non emerge ancora la soluzione delle criticità relative all'accesso al fascicolo G.I.P./G.U.P., che l'art. 111-ter c.p.p. vuole formato e aggiornato in modo da assicurarne l'accessibilità e l'agevole consultazione telematica, al deposito dei file che eccedono i limiti del portale, all'assistenza tecnica tracciabile, alla gestione del malfunzionamento nel singolo procedimento e alla tempestiva lavorazione delle nomine e dei depositi urgenti. Alcuni interventi dipendono dal Ministero e dal fornitore, altri dalla disponibilità di personale, dalla corretta alimentazione dei registri e dall'organizzazione dei flussi tra uffici. La complessità resta, ma può essere governata se ogni anomalia viene documentata, classificata e assegnata al soggetto che ha il potere tecnico od organizzativo per correggerla.

Vi sono le condizioni perché l'esperienza catanese assuma una funzione pilota. Il confronto tra Tribunale, Procura e Avvocatura è stabile, il Ministero vi partecipa, la ricognizione è costruita su casi concreti, le proposte sono state tradotte in specifiche tecniche e i prossimi rilasci potranno essere verificati nell'uso quotidiano. Se il metodo proseguirà, Catania potrà diventare un laboratorio utile anche oltre il distretto, non perché abbia meno problemi di altri uffici, ma perché ha cominciato a renderli conoscibili e a tradurli in interventi controllabili. La prova decisiva verrà dai risultati, cioè dalla capacità del sistema di rendere il deposito obbligatorio e, insieme, certo, accessibile e coerente con le garanzie del processo.

Deposito bloccato o portale non funzionante. Cosa fare oggi

1. Conservare la ricevuta di invio e documentare ogni tentativo di deposito con schermate complete di data e ora, annotando il tipo di anomalia, gli stati "Inviato" o "In transito" e le eventuali causali di rifiuto. La schermata di un solo tentativo è stata ritenuta insufficiente (Cass. pen., sez. VI, n. 36939/2026).

2. Verificare sul portale dei servizi telematici del Ministero se il malfunzionamento è stato certificato. Se non lo è, segnalare subito il disservizio alla cancelleria e al dirigente dell'ufficio, chiedendo che lo accerti e lo attesti ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p. La sola PEC di segnalazione o un'indicazione telefonica della cancelleria non equivalgono all'attestazione (Cass. pen., sez. VI, n. 29724/2026; Cass. pen., sez. V, n. 24794/2026).

3. Per la durata del malfunzionamento certificato o attestato, redigere e depositare l'atto in forma analogica (art. 175-bis, comma 3, c.p.p.). Fuori da questi casi il deposito via PEC o cartaceo dell'atto del difensore è inammissibile (Cass. pen., sez. VI, n. 5252/2026).

4. Se, durante il malfunzionamento certificato o attestato, scade un termine previsto a pena di decadenza, chiedere la restituzione nel termine provando che il caso fortuito o la forza maggiore hanno impedito anche la tempestiva redazione o il deposito dell'atto con le modalità non telematiche consentite (art. 175-bis, comma 5, c.p.p.).

La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (art. 175, comma 1, c.p.p.). Il malfunzionamento non sospende né proroga automaticamente i termini. Per le disfunzioni non certificate né attestate la giurisprudenza non è univoca. Una pronuncia più rigorosa ha negato la restituzione nel termine valorizzando la mancata attivazione della procedura di accertamento del malfunzionamento e l'assenza della relativa attestazione (Cass. pen., sez. VI, n. 29724/2026). Un'altra ha espressamente riconosciuto l'applicabilità residuale dell'art. 175 c.p.p., purché siano rigorosamente provati il carattere oggettivo dell'impedimento e la sua concreta incidenza sull'impossibilità di rispettare il termine (Cass. pen., sez. V, n. 33829/2026; conf. Cass. pen., sez. VI, n. 36939/2026).

5. Segnalare ogni caso al COA, che lo porterà all'attenzione del Tavolo tecnico.

LE BREVI

IL SALUTO DEL FORO AL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, CARMELO ZUCCARO

Il Procuratore Generale della Repubblica, Carmelo Zuccaro, ha oggi salutato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, le rappresentanze associative e il Foro catanese in occasione del suo congedo dalle funzioni giudiziarie. L'incontro si è svolto nella Biblioteca dell'Ordine "Nino Magnano di San Lio".
Un momento carico di emozione, alla presenza del presidente del COA di Catania, Antonino Guido Distefano, del presidente dell'Unione dei Fori Siciliani, Rosario Pizzino, del presidente del COA di Siracusa, Antonio Randazzo, e del presidente della Camera Penale, Tommaso Tamburino.
Al Procuratore Zuccaro vanno il ringraziamento e i migliori auguri di tutto il Foro catanese per il lavoro svolto in questi anni.



SALUTE MENTALE IN CARCERE, PROTOCOLLO TRA L'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA E IL GARANTE REGIONALE DEI DETENUTI

DI REDAZIONE

Psichiatri volontari a supporto degli staff sanitari degli istituti di pena nell'assistenza ai detenuti con disagio psichico. Pizzino: «Un aiuto concreto a chi opera ogni giorno nelle carceri»

Agrigento, 19 ottobre 2026 – Un supporto concreto agli staff sanitari delle carceri siciliane per l'assistenza ai detenuti con problematiche psichiatriche. È l'obiettivo del protocollo di collaborazione per la promozione della salute mentale firmato sabato 17 ottobre ad Agrigento dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, Antonino De Lisi.

L'intesa è stata sottoscritta nel corso dell'assemblea dell'Unione, alla presenza del presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco e dei presidenti di tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati siciliani. Il protocollo prevede la costituzione di un elenco di medici psichiatri, individuati dall'Unione nelle diverse province siciliane, che a titolo volontario e d'intesa con le direzioni degli istituti di pena affiancheranno il personale sanitario nell'assistenza ai detenuti che presentano disturbi psichiatrici non così gravi da richiedere il ricovero nelle strutture protette. Un primo elenco è già stato definito.

«L'Unione ha sempre prestato grande attenzione alla situazione delle carceri e alle condizioni dei detenuti – spiega il presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, Rosario Pizzino –. Abbiamo riflettuto anche sul tema della salute mentale, una problematica delicata e complessa che riguarda l'Avvocato nell'esercizio della sua funzione sociale. Dall'incontro di queste due sensibilità è nata l'idea di affiancare e sostenere gli staff sanitari degli istituti di pena nell'assistenza ai detenuti con disagio psichico, grazie a medici psichiatri che si sono resi disponibili su base volontaria. Per questo abbiamo costruito questo percorso di collaborazione con il Garante regionale».

La firma ha chiuso una giornata che si era aperta con il convegno "Il linguaggio di genere alla prova del principio di uguaglianza. Diritto, istituzioni e potere della lingua", promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento in collaborazione con l'Unione, la Rete dei Comitati Pari Opportunità della Sicilia e il Parco archeologico Valle dei Templi.



Il decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160 e gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dai sistemi di intelligenza artificiale

di Giuseppe Sileci

Con il decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160 il legislatore delegato ha dato attuazione alla legge 23 settembre 2025 n. 132, recante «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», adeguando l'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 «in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale».

Il provvedimento è ampio e investe profili eterogenei. In questa sede ci si soffermerà esclusivamente sulle novità di carattere processuale introdotte dal Capo II del Titolo II, intitolato «Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale»: un corpo di disposizioni destinato ad incidere in misura significativa sulla posizione del danneggiato che agisca per il ristoro di un pregiudizio riconducibile al funzionamento di un sistema di IA.

Il Capo II consta di cinque articoli. L'art. 16 ne delimita l'ambito applicativo; l'art. 17 introduce la novità forse più rilevante, attenuando l'onere della prova – che in via di principio continua a gravare sull'attore – mediante l'attribuzione al giudice del potere di ordinare «l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale»; gli artt. 18 e 19 dettano regole processuali che operano quando il danno, oltre ad essere stato cagionato da un sistema di IA, sia derivato dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal Regolamento europeo; l'art. 20, infine, ammette l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa che assicurava la responsabilità civile del convenuto.

Il perimetro applicativo

Conviene muovere dall'art. 16, poiché le tre innovazioni non hanno il medesimo raggio d'azione. Il potere di ordinare l'esibizione delle prove (art. 17) e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 20) si applicano a tutte le azioni risarcitorie – contrattuali ed extracontrattuali – aventi ad oggetto il danno cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Le disposizioni degli artt. 18 e 19 hanno invece un perimetro più circoscritto, operando soltanto quando il danno «deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689».

L'accesso alle prove

La prima, e più incisiva, novità attiene all'accesso agli elementi di prova. D'ora in avanti, quando oggetto della domanda sia il risarcimento del danno cagionato da un sistema di intelligenza artificiale, il giudice potrà ordinare – alla controparte, ovvero al terzo che ne disponga – l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti.

Il potere non è però rimesso all'iniziativa officiosa del giudice: l'art. 17 ne subordina l'esercizio alla specifica istanza del danneggiato, il quale deve aver presentato «fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale ed il danno lamentato».

Né l'ordine di esibizione potrà essere illimitato, incontrando un triplice limite. Anzitutto, esso potrà avere ad oggetto i soli elementi di prova rela-

tivi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, alcuni dei quali puntualmente individuati dal comma 2 dell'art. 17. In secondo luogo, dovrà essere contenuto entro ciò che è strettamente necessario e proporzionato rispetto alla domanda. Infine, dovranno essere salvaguardati gli eventuali segreti commerciali e le informazioni riservate, attraverso l'adozione di «misure idonee a garantirne la tutela».

Diverse sono, poi, le conseguenze dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine, a seconda del suo oggetto: se il giudice aveva ordinato l'esibizione degli elementi di prova indicati nel comma 2 dell'art. 17, potrà ritenere ammessi i fatti allegati dall'istante; in ogni altro caso, potrà trarne argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

La violazione degli obblighi del Regolamento europeo

Un regime particolare è dettato dagli artt. 18 e 19 per l'ipotesi in cui il danno sia stato cagionato dall'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale in conseguenza della violazione, da parte del convenuto, di uno o più obblighi previsti dal Regolamento europeo.

In tal caso, a mente dell'art. 18, si presume il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo ed il danno, con conseguente spostamento sul convenuto dell'onere di provare il contrario. La regola è bilanciata da una previsione di segno speculare: la conformità del sistema agli obblighi del Regolamento europeo non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità del convenuto.



L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore

L'ultima innovazione processuale è l'azione diretta introdotta dall'art. 20 nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile del convenuto per i danni derivanti dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.

La norma non istituisce – a differenza di altre fattispecie – un obbligo generalizzato di assicurazione contro questo tipo di rischio. Nell'ottica di rafforzare la tutela del danneggiato, essa riconosce piuttosto a quest'ultimo il diritto di conoscere l'esistenza di un'eventuale copertura assicurativa. La richiesta deve essere preventiva – deve cioè precedere l'azione giudiziaria – ed il destinatario è tenuto ad evaderla entro trenta giorni, comunicando, ove esistenti, gli estremi del contratto e la denominazione dell'impresa. Dall'inutile decorso del termine, o dalla comunicazione di informazioni incomplete, il giudice potrà trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Ove la copertura esista, il danneggiato dispone dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione. A quest'ultima è consentito opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto, purché anteriori al sinistro, e le è riconosciuto il diritto di rivalsa verso l'assicurato nei limiti in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'assicuratore l'assicurato è litisconsorte necessario, e l'azione diretta soggiace al medesimo termine di prescrizione dell'azione esercitabile nei confronti del responsabile del danno.

Il coordinamento con la Direttiva 2024/2853

Resta da considerare il rapporto con la disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso. L'art. 16, comma 3, fa espressamente salve le disposizioni della normativa nazionale di recepimento della Direttiva (UE) 2024/2853.

Ne discende che, una volta recepita la Direttiva dal legislatore italiano, nel nostro ordinamento coesisteranno due distinti regimi ogniqualvolta il prodotto sia, al tempo stesso, un sistema di intelligenza artificiale. La diversa natura della responsabilità – a seconda che si invochi quella dell'operatore economico che ha immesso sul mercato il prodotto rivelatosi difettoso, ovvero quella del fornitore del sistema di IA e/o del suo utilizzatore (deployer) – e i conseguenti, differenti criteri di ripartizione dell'onere probatorio potrebbero dar luogo a qualche problema di coordinamento.

Si pensi alle conseguenze dell'inosservanza dell'ordine di divulgazione delle prove: la Direttiva la sanziona facendone discendere la presunzione della difettosità del prodotto, mentre la normativa nazionale la sanziona in modo assai più rigoroso quando l'ordine abbia ad oggetto elementi di prova relativi all'osservanza degli obblighi del Regolamento sulla IA.

È però altrettanto innegabile che, là dove difettino i presupposti per l'applicazione della disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso – si pensi al danno subito dallo stesso prodotto difettoso, oppure ai danni materiali patiti da un «professionista» –, le norme del D.Lgs. n. 160/2026 offriranno al danneggiato una tutela rafforzata, in particolare consentendogli di accedere agli elementi di prova attraverso l'ordine del giudice e di agire direttamente nei confronti dell'impresa che assicurava la responsabilità civile del convenuto.

LE BREVI

VIOLENZA CONTRO L'AVVOCATO BROCCIO, LA SOLIDARIETÀ E LA CONDANNA DELL'AVVOCATURA

Unione degli Ordini Forensi della Sicilia: "Attacchi inaccettabili alla categoria"

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia esprime piena solidarietà e vicinanza all'avvocato Pierfrancesco Broccio e all'Ordine di Messina, ancora una volta colpito da un gesto di violenza inaccettabile nei confronti di un iscritto.

L'episodio perpetrato ai danni del collega Broccio rappresenta un ulteriore campanello d'allarme su una realtà preoccupante: l'Avvocato, nel quotidiano esercizio della propria professione e della propria insostituibile funzione sociale di tutela dei diritti, è esposto a rischi e pericoli crescenti.
Se simili atti di violenza denunciano una pericolosa deriva sociale che deve essere fermamente condannata e repressa, occorre altresì considerare come la figura dell'Avvocato — inevitabile punto di riferimento nelle inefficienze e nei ritardi del sistema giudiziario — sia sempre più spesso, e ingiustamente, indicato dai clienti quale responsabile dell'andamento non soddisfacente di un giudizio.
L'Unione ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza fisica e morale della categoria e richiama le istituzioni al dovere di tutela della professione forense.

Quando lo screenshot non basta più: prova digitale, intelligenza artificiale e deepfake nei procedimenti di famiglia

di Graziella Sangrigoli

Per molto tempo abbiamo attribuito all'immagine dello schermo una forza che essa, in realtà, non possedeva: quella di rendere visibile il fatto e, proprio perché visibile, di renderlo vero.

Nei procedimenti di famiglia lo *screenshot* è così divenuto la prova quotidiana del nostro tempo: documenta il messaggio offensivo, la richiesta rimasta senza risposta, la spesa incompatibile con il reddito dichiarato, la violazione delle modalità di frequentazione, la minaccia, la fotografia pubblicata sui social, la voce che sembra appartenere all'altro genitore. Ma che cosa accade quando un'immagine, una voce o un'intera conversazione possono essere generate o alterate in pochi minuti, senza che l'occhio inesperto distingua il documento dal simulacro? Il problema non è più soltanto stabilire che cosa dimostri uno *screenshot*. È stabilire, prima ancora, che cosa esso sia.

Lo screenshot non coincide con la conversazione: ne è una rappresentazione derivata, separata dalla fonte nativa e privata, di regola, di una parte rilevante del contesto. Non mostra necessariamente il numero associato al contatto, non conserva tutti i dati tecnici disponibili sul dispositivo, può escludere i messaggi precedenti e successivi, può essere ritagliato, annotato, ricomposto o riprodotto dopo che il nome del contatto è stato modificato. Lo stesso vale, con rischi ancora maggiori, per una nota vocale o per un video. Occorre allora distinguere tre domande che spesso vengono sovrapposte: se il materiale possa entrare nel processo, se sia autentico e attribuibile alla persona indicata, quale significato probatorio abbia rispetto al fatto controverso. Un contenuto può essere processualmente utilizzabile e, tuttavia, scarsamente affidabile, può essere genuino ma non dimostrare la verità di quanto vi è dichiarato, può provenire da un determinato account senza provare chi, in concreto, lo abbia utilizzato.

Il punto di partenza resta l'art. 2712 c.c. Le riproduzioni fotografiche, informatiche, fonografiche e, più in generale, meccaniche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 1254 del 2025, ha ricondotto a questa disciplina i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria del telefono, ammettendone l'acquisizione anche mediante riproduzione fotografica dello schermo, ma subordinando la valutazione alla verifica della provenienza e dell'attendibilità. È significativa, tuttavia, la parte della decisione che più facilmente scompare nei commenti: in quel giudizio non era stata dedotta la fabbricazione del contenuto, bensì contestata la sua utilizzabilità processuale, e il messaggio non costituiva la prova decisiva, ma un elemento di riscontro a una deposizione testimoniale. La pronuncia, dunque, non consegna allo screenshot una patente generale di autenticità, conferma, piuttosto, che esso può concorrere alla ricostruzione del fatto quando la sua affidabilità sia verificabile e il quadro probatorio non dipenda soltanto dalla sua apparenza.

Anche il disconoscimento richiede precisione. La formula generica con cui si «*contesta integralmente*» il documento non basta. La giurisprudenza di legittimità esige una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, accompagnata dall'allegazione degli elementi dai quali risulti la mancata corrispondenza tra la realtà rappresentata e quella fattuale, ed esige che essa sia formulata nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nel caso digitale ciò significa indicare, secondo quanto concretamente percepibile o conoscibile, il segmento mancante, l'erronea attribuzione dell'utenza, l'incongruenza temporale, il taglio, l'alterazione della voce, l'assenza del file nativo o la divergenza dalla conversazione effettivamente intercorsa. Un disconoscimento valido fa venir meno l'efficacia di prova legale, ma non cancella materialmente la riproduzione: il giudice può ancora accertarne la conformità attraverso altri mezzi, comprese le presunzioni. È perciò errato sia ritenere che lo screenshot vinca sempre in mancanza di una perizia, sia supporre che una contestazione rituale lo espella automaticamente dal processo.

L'intelligenza artificiale rende più urgente questa distinzione perché spezza il tradizionale rapporto tra somiglianza ed esistenza. Nel linguaggio comune chiamiamo *deepfake* qualunque falso digitale particolarmente credibile.

Nel lessico del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, invece, il *deepfake* è un contenuto costituito da immagini, audio o video generati o manipolati dall'IA, somigliante a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e tale da apparire falsamente autentico o veritiero. Una chat testuale inventata non è, quindi, in senso tecnico-normativo, un *deepfake*, pur potendo essere un contenuto sintetico o una riproduzione falsificata. La distinzione non è nominalistica: impedisce di applicare a ogni falso digitale regole concepite per oggetti differenti. Dal 2 agosto 2026 l'art. 50 dell'AI Act impone, nei rispettivi ambiti, ai fornitori di rendere rilevabili in formato leggibile dalla macchina gli *output* sintetici e ai *deployer* di dichiarare la natura artificiale dei *deepfake*. Ma questi obblighi di trasparenza non costituiscono un nuovo codice della prova civile.

Quanto all'obbligo di dichiarazione gravante sul *deployer*, esso non copre l'uso meramente personale e non professionale, escluso dalla relativa nozione europea, soprattutto, la presenza di un contrassegno non decide quale significato abbia il contenuto nel processo, mentre la sua assenza non prova che il contenuto sia umano e genuino.

La legge n. 132 del 2025 ha coerentemente riservato al magistrato la valutazione dei fatti e delle prove e ha introdotto, con l'art. 612-quater c.p., una specifica tutela contro la diffusione non consensuale, dannosa e ingannevole di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA.

Neppure il recentissimo d.lgs. n. 160 del 2026 modifica questa conclusione: le regole speciali sull'accesso alle prove e sulla presunzione del nesso causale, efficaci dal 30 settembre 2026, riguardano le azioni risarcitorie per danni cagionati nell'utilizzo di sistemi di IA, non la generale verifica di autenticità di un allegato prodotto in una separazione o in un giudizio sulla responsabilità genitoriale.

Da qui discende un metodo operativo. Chi intende produrre un contenuto digitale potenzialmente decisivo dovrebbe preservare subito il dispositivo e il file nella loro forma disponibile, evitare inoltri, risalvataggi, ritagli e sovrascritture, esportare la conversazione completa con gli allegati, conservare i dati identificativi dell'account o dell'utenza e documentare chi abbia eseguito l'acquisizione, quando e con quali passaggi.

L'impronta hash è utile per dimostrare che un determinato file non è cambiato dal momento in cui l'impronta è stata calcolata, non dimostra, però, che quel file fosse autentico prima di allora. Quando la prova è destinata a incidere sull'affidamento, sulla responsabilità genitoriale, sull'esistenza di condotte violente o sulla determinazione di rilevanti obblighi economici, è prudente affiancare alla copia leggibile un'acquisizione tecnica documentata della fonte e ricercare riscontri esterni: la risposta dell'interlocutore, la condotta successiva, un pagamento, una e-mail, un testimone, un diverso dato cronologico.

Il deposito deve poi essere selettivo. Centinaia di pagine di conversazioni familiari, oltre a esporre dati dei minori e di terzi, spesso occultano proprio il fatto che si vorrebbe provare. Sul versante opposto, il difensore non dovrebbe affidarsi né alla negazione di stile né a un software che prometta di riconoscere infallibilmente l'IA.

Occorre chiedere la conservazione e, se necessario, l'esibizione della fonte disponibile; confrontare il contenuto con la sequenza integrale, verificare identità dell'account, date, formati, discontinuità audio o video e coerenza con gli altri fatti di causa, formulare poi una contestazione

tempestiva e specifica. L'accertamento tecnico ha senso se esistono un dispositivo, un file o dati suscettibili di esame. Non può ricreare metadati perduti, né trasformarsi nel mezzo con cui supplire all'assenza della fonte.

Analogamente, il risultato di un rilevatore automatico può orientare l'indagine, non sostituire il ragionamento probatorio: anche nell'era dell'intelligenza artificiale l'attendibilità nasce dalla convergenza di provenienza, integrità, contesto e riscontri.

Nei procedimenti di famiglia questa cautela non è un formalismo. Una frase estratta può mutare il senso di un dialogo Una registrazione può riguardare un momento di esasperazione e non una stabile capacità genitoriale. Un contenuto sintetico può essere usato per delegittimare l'altro genitore o condizionare il minore. Al tempo stesso, l'esigenza difensiva non rende lecito ogni metodo di acquisizione: produrre una conversazione alla quale si è partecipato è cosa diversa dall'accedere abusivamente al telefono, al cloud o all'account altrui.

La possibilità di trattare dati, anche particolari, quando ciò sia necessario per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria non elimina i criteri di necessità, pertinenza e proporzionalità. Né i poteri istruttori più ampi riconosciuti al giudice quando sono coinvolti minori o allegazioni di violenza attenuano il problema dell'autenticità; semmai rendono più grave l'errore.

Lo screenshot, dunque, non cessa di essere prova. Cessa di poter essere considerato sufficiente per la sola forza della sua apparenza, specialmente quando l'autenticità sia seriamente contestata o dal suo contenuto debbano derivare conseguenze particolarmente incisive. La tecnica ha mutato il luogo del falso: un tempo si alterava la traccia di un fatto accaduto, oggi si può costruire la traccia di un fatto mai avvenuto. Per l'avvocato di famiglia la risposta non consiste in una diffidenza indiscriminata verso il digitale, ma nel passaggio dall'immagine alla provenienza, dal frammento al contesto, dalla persuasività visiva alla verificabilità. È in questo passaggio che lo screenshot torna a essere ciò che il processo può legittimamente chiedergli di essere: non la verità già pronta, ma una traccia della verità da dimostrare.

LE BREVI

ELEZIONI CSM

Le elezioni per il rinnovo dei 20 componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si sono svolte il 25 e 26 ottobre 2026.

Votanti: Hanno votato oltre 9.000 magistrati su 64 candidati totali. Esito per correnti: Secondo quanto riportato da analisi della stampa e ricostruzioni (come quelle de Il Dubbio, Il Sole 24 Ore e Il Fatto Quotidiano), il gruppo più numeroso all'interno del nuovo CSM è risultato essere la corrente progressista di Area (con 7 eletti, tra cui i magistrati Egle Pilla, Eugenio Albamonte e Gianluca De Leo), mentre altre forze e correnti (tra cui il ritorno di figure come Cosimo Ferri) si sono ripartite i seggi rimanenti.
Fonti ufficiali: Gli aggiornamenti e i dettagli ufficiali dello spoglio sono consultabili direttamente sul Portale CSM.



Il decreto Caivano tra sicurezza e inclusione sociale

di Giuseppe Gulisano

Il cosiddetto Decreto Caivano rappresenta uno dei provvedimenti più discussi degli ultimi anni in materia di sicurezza, minori, scuola e disagio sociale.

Nato in un contesto di forte allarme pubblico, il decreto prende il nome dal comune di Caivano, in provincia di Napoli, e in particolare dai gravi episodi avvenuti nel quartiere Parco Verde, divenuti simbolo di un più ampio problema nazionale legato alla marginalità urbana, alla dispersione scolastica, alla devianza minorile e alla debole presenza dello Stato in alcuni territori.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di intervenire in modo rapido e deciso su situazioni considerate emergenziali, combinando misure di carattere repressivo con interventi di recupero sociale e di promozione della legalità.

Tuttavia, proprio questa doppia natura ha alimentato un intenso dibattito politico, giuridico e sociale. Da un lato, vi è chi considera il decreto una necessaria risposta dello Stato contro il degrado e la criminalità; dall'altro, vi è chi teme che il ricorso a strumenti prevalentemente punitivi non sia sufficiente ad affrontare le cause profonde del disagio.

Analizzare il Decreto Caivano significa quindi riflettere non solo su un singolo testo normativo, ma anche sul rapporto tra sicurezza e diritti, tra repressione e prevenzione, tra responsabilità individuale e fragilità sociali.

In questa mia personale relazione verranno esaminati il contesto di nascita del decreto, i suoi contenuti principali, le finalità perseguite, gli aspetti positivi, le criticità emerse e le possibili conseguenze sul piano sociale ed educativo.

Il contesto storico e sociale

Per comprendere il significato del Decreto Caivano è necessario partire dal contesto in cui esso è stato elaborato. Negli ultimi anni, in diverse aree del Paese, e in particolare in alcuni quartieri periferici del Mezzogiorno, si sono intensificati fenomeni di degrado urbano, povertà educativa, dispersione scolastica, microcriminalità e reclutamento minorile da parte della criminalità organizzata. Tali fenomeni non sono nuovi, ma sono diventati sempre più visibili e preoccupanti.

Il decreto nasce dunque in una situazione nella quale lo Stato ha percepito l'urgenza di riaffermare la propria presenza. Non si tratta soltanto di reprimere i reati già commessi, ma anche di interrompere quei meccanismi sociali che favoriscono l'ingresso dei minori in circuiti di violenza e illegalità. In questo senso, il provvedimento si colloca a meta' strada tra la politica criminale, la politica scolastica e la politica sociale.

Le finalità del Decreto Caivano

Il Decreto Caivano persegue una pluralità di obiettivi, che possono essere ricondotti a quattro grandi direttrici.

1 La prima finalità è il **rafforzamento della sicurezza pubblica**. Il Governo ha inteso dare una risposta immediata ai fenomeni di violenza e criminalità, soprattutto minorile, ritenendo necessario aumentare la capacità di prevenzione e di intervento delle istituzioni.

2 La seconda finalità riguarda il contrasto alla dispersione scolastica. **La scuola viene considerata uno strumento fondamentale di prevenzione**, poiché la mancata frequenza scolastica e

l'abbandono precoce sono spesso associati a condizioni di esclusione sociale e di rischio deviante. Per questo motivo il decreto insiste sulla necessità di garantire la presenza effettiva dei minori nei percorsi educativi.

3 La terza finalità è la responsabilizzazione delle famiglie. **Il provvedimento attribuisce un ruolo centrale ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale**, ritenendo che il controllo educativo dei minori non possa essere delegato esclusivamente alla scuola o ai servizi sociali.

4 La quarta finalità consiste nella riqualificazione dei territori degradati, attraverso una maggiore attenzione verso quartieri segnati dalla marginalità. In questo senso, il decreto si presenta non solo come atto repressivo, ma anche come tentativo di recupero sociale e civile.

I contenuti principali del decreto

Uno degli elementi più rilevanti del Decreto Caivano è l'intervento sulla devianza minorile. Il legislatore ha introdotto o rafforzato strumenti volti a consentire interventi più rapidi nei confronti dei minori coinvolti in fatti penalmente rilevanti o in situazioni considerate a rischio.

La devianza dei minori nasce spesso dall'intreccio di diversi fattori: povertà, esclusione, violenza domestica, abbandono educativo, influenze criminali, assenza di opportunità e ricerca di identità in gruppi devianti. Da un lato, è giusto che lo Stato intervenga con fermezza quando un minore compie atti gravi o pericolosi. La tutela delle vittime, il rispetto della legge e la sicurezza collettiva sono beni fondamentali. Dall'altro lato, il minore autore di reato non può essere considerato soltanto come un soggetto da punire, ma anche come una persona in formazione, che necessita di percorsi di recupero, responsabilizzazione e reinserimento. In questa prospettiva, il rischio di ogni intervento eccessivamente securitario è quello di trascurare la dimensione educativa. Se il minore viene etichettato soltanto come "pericoloso", senza lavorare sulle cause del suo comportamento, si produce una risposta incompleta. Al contrario, un sistema efficace dovrebbe saper coniugare fermezza e recupero, sanzione e accompagnamento, tutela sociale e opportunità di cambiamento.

Aspetti positivi del decreto

Tra gli elementi positivi del Decreto Caivano si può, a mio avviso, anzitutto segnalare il fatto che esso riporta al centro dell'attenzione pubblica i territori dimenticati. Per troppo tempo, molte periferie sono state affrontate solo in occasione di emergenze o fatti di cronaca, senza una strategia costante. Il decreto, almeno sul piano simbolico e politico, afferma che lo Stato non intende lasciare soli questi contesti.

Un secondo elemento positivo e' il riconoscimento del legame tra sicurezza, scuola e politiche sociali. Il provvedimento fa emergere con chiarezza che la criminalità minorile non può essere combattuta soltanto dalle forze dell'ordine, ma richiede una rete più ampia composta da scuola, famiglie, enti locali, servizi sociali e associazionismo.

Un terzo aspetto favorevole riguarda la centralità attribuita alla presenza educativa. L'insistenza sulla frequenza scolastica, se accompagnata da adeguati strumenti di sostegno, può contribuire a sottrarre molti minori a situazioni di abbandono e di rischio.

Infine, il decreto ha avuto il merito di accendere un dibattito nazionale sul concetto di povertà educativa, mostrando che il contrasto all'illegalità passa anche dalla qualità delle relazioni, degli spazi e delle opportunità offerte ai più giovani.

Critiche e limiti del provvedimento

Accanto agli aspetti positivi, il Decreto Caivano presenta anche numerose criticità. Una delle principali riguarda il rischio di un **approccio eccessivamente repressivo**. Molti osservatori hanno evidenziato che intervenire soprattutto con sanzioni e controlli può produrre effetti immediati sul piano dell'ordine pubblico, ma non necessariamente risolve le cause profonde della devianza.

Un'altra critica concerne la responsabilizzazione delle famiglie. In teoria essa appare condivisibile, poiché i genitori hanno il dovere di seguire la crescita dei figli. Nella pratica, tuttavia, molte famiglie vivono in condizioni di forte vulnerabilità economica, culturale e psicologica. Punire senza offrire sostegno rischia di aggravare situazioni già compromesse.

Un ulteriore limite riguarda il carattere emergenziale del decreto. I problemi di Caivano e di molti altri quartieri italiani non sono improvvisi, ma strutturali e radicati. Per questo motivo essi richiedono politiche continuative, finanziamenti certi, coordinamento tra istituzioni e valutazione nel lungo periodo. Un decreto-legge, per sua natura, tende invece a privilegiare la risposta immediata.

Altro problema di non poco rilievo è poi il rischio di una semplificazione mediatica. Concentrarsi su un singolo territorio o su alcuni episodi simbolici può indurre a pensare che il problema sia circoscritto, mentre in realtà la dispersione scolastica e la devianza minorile riguardano molte aree del Paese, seppure in forme diverse.

Il valore delle politiche educative e sociali

Per affrontare davvero i problemi richiamati dal Decreto Caivano occorre investire in modo serio e duraturo nelle politiche educative e sociali. La prevenzione non puo' limitarsi al richiamo formale dell'obbligo scolastico, ma deve tradursi in servizi concreti: asili nido, tempo pieno, centri sportivi, biblioteche, spazi culturali, tutoraggio, supporto psicologico, educativa di strada e orientamento al lavoro.

È fondamentale anche il coinvolgimento delle comunità locali. Le istituzioni, da sole, non bastano se non vengono affiancate da scuole motivate, associazioni radicate, parrocchie, operatori sociali e famiglie. La ricostruzione della legalita' passa infatti attraverso il rafforzamento dei legami sociali e il recupero della fiducia collettiva.

Inoltre, le politiche pubbliche devono evitare di considerare i giovani solo come soggetti problematici. I ragazzi dei contesti difficili non sono semplicemente "a rischio": sono persone con talenti, desideri e capacità, che spesso non trovano occasioni per esprimerli. Un intervento davvero efficace dovrebbe quindi puntare non soltanto a impedire comportamenti negativi, ma anche a creare opportunità positive di crescita.

Riflessione personale

A mio parere, il Decreto Caivano affronta un problema reale e molto serio. Sarebbe sbagliato minimizzare la gravità della criminalità minorile, della violenza di gruppo o dell'abbandono scolastico. In alcuni territori è necessario che lo Stato si mostri presente e autorevole, per garantire sicurezza e tutelare soprattutto i più deboli.

Tuttavia, ritengo che la sola fermezza non basti. I giovani non cambiano davvero solo per paura della punizione, ma quando incontrano adulti credibili, istituzioni affidabili e occasioni concrete per costruire un futuro diverso. Se mancano lavoro, scuola di qualità, servizi e spazi di aggregazione, il rischio e' che ogni intervento repressivo resti superficiale.

Per questo considero importante leggere il Decreto Caivano come un punto di partenza e non come una soluzione definitiva. La vera sfida consiste nel trasformare l'emergenza in un progetto stabile di rigenerazione sociale, educativa e culturale. Solo così sarà possibile spezzare il legame tra marginalità e illegalità.

Conclusione

Il Decreto Caivano rappresenta un intervento normativo di grande rilievo simbolico e politico, nato per rispondere a una situazione di forte degrado e allarme sociale. Esso mette al centro temi cruciali come la sicurezza, la dispersione scolastica, la devianza minorile, la responsabilità educativa delle famiglie e la riqualificazione dei territori più fragili.

Il suo valore principale consiste nell'avere evidenziato che non esiste vera sicurezza senza educazione, e che non può esserci inclusione senza legalità. Allo stesso tempo, il decreto mostra i limiti di ogni risposta costruita prevalentemente in chiave emergenziale e punitiva. I problemi che intende affrontare sono profondi e richiedono tempo, continuità e una strategia ampia.

In conclusione, il Decreto Caivano può essere considerato un segnale forte della volontà dello Stato di intervenire nei contesti più difficili, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di accompagnare le norme con investimenti concreti e duraturi in scuola, servizi, cultura e politiche giovanili. Solo un equilibrio tra repressione, prevenzione ed educazione potrà produrre risultati reali e duraturi.

Convivenza *more uxorio* e contribuzione al mutuo dell'immobile di proprietà esclusiva di un convivente: obbligazione naturale, proporzionalità e limiti dell'azione di arricchimento senza causa

Commento alla sentenza n. 21881 della Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza del 26 giugno 2026

di Antonello Guido

Com'è noto, la cessazione di una convivenza more uxorio può aprire, accanto alle questioni concernenti i rapporti personali e genitoriali, un complesso capitolo relativo alla sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati durante la vita in comune. Particolarmente delicata è l'ipotesi in cui uno dei conviventi abbia contribuito, mediante il pagamento delle rate di un mutuo, all'acquisto di un immobile rimasto di proprietà esclusiva dell'altro.

È proprio su tale problematica che interviene la Corte di cassazione in commento con l'Ordinanza del 26 giugno 2026, n. 21881, riaffermando un principio di particolare rilievo secondo il quale il contributo economico prestato da un convivente al pagamento del mutuo contratto per l'abitazione destinata alla vita familiare non costituisce una attribuzione patrimoniale priva di causa e suscettibile di restituzione. Infatti, quando tale contribuzione si collochi, per entità e modalità, entro i limiti della normale partecipazione alle esigenze della vita comune, essa può configurare l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità delle somme spontaneamente corrisposte. La pronuncia assume particolare interesse poiché affronta il rapporto, non sempre agevole da delimitare, tra doveri solidaristici propri della convivenza, arricchimento senza causa e tutela delle attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della relazione.

La controversia fatta oggetto di esame trae origine dalla domanda proposta da un uomo nei confronti dell'ex convivente. L'attore chiedeva in via principale la restituzione della somma di € 55.834,91, corrispondente al finanziamento assunto mediante un mutuo di durata ventennale destinato all'acquisto di un immobile rimasto nella proprietà esclusiva dell'ex compagna. Domandava, inoltre, la restituzione di ulteriori somme, pari ad € 123.865,22, relative ad assegni di invalidità versati su un conto corrente cointestato. In via subordinata, proponeva azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., assumendo che il pagamento della metà delle rate del mutuo avesse determinato un ingiustificato vantaggio patrimoniale in favore della proprietaria dell'immobile, correlato al corrispondente impoverimento dell'altro convivente.

Il Tribunale di Ivrea accoglieva la domanda subordinata condannando la convenuta alla restituzione di € 51.784,47, corrispondenti alla metà delle rate mensili corrisposte dall'attore nel periodo compreso tra agosto 2006 e febbraio 2018.

La Corte d'Appello di Torino, invece, riformava integralmente la decisione. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, la contribuzione alle rate del mutuo, per quanto riferita a un immobile di proprietà esclusiva della convivente, doveva essere valutata alla luce dell'intero contesto della relazione *more uxorio* e, in particolare, del periodo nel quale le parti avevano effettivamente condiviso l'abitazione. La contribuzione economica dell'uomo non risultava, pertanto, eccedente rispetto al normale apporto alle spese della convivenza, anche considerando che la sua capacità economica risultava sensibilmente superiore a quella della compagna.

L'ex convivente proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Il primo profilo affrontato dalla Suprema Corte riguarda la configurabilità dell'arricchimento senza causa, osservando che l'art. 2041 c.c. rappresenta, secondo l'impostazione tradizionale, una disposizione di chiusura del sistema delle obbligazioni, destinata ad operare quando si verifichi uno spostamento patrimoniale in forza del quale un soggetto consegua un vantaggio a fronte dell'impoverimento di un altro, senza che tale risultato trovi una giustificazione giuridicamente riconosciuta. L'istituto, tuttavia, ha carattere sussidiario, atteso che l'art. 2042 c.c. impedisce di ricorrervi quando l'ordinamento appresti al soggetto impoverito un diverso rimedio fondato su un contratto, su un fatto illecito o su altra fonte di obbligazione. Ma il punto centrale della decisione risiede soprattutto nella nozione di "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, atteso che, non ogni attribuzione patrimoniale che produca un vantaggio economicamente apprezzabile in capo ad un soggetto e un sacrificio corrispondente in capo ad un altro può essere qualificata come priva di causa; occorre, al contrario, verificare se l'attribuzione trovi la propria giustificazione in un titolo giuridicamente rilevante, anche di natura non contrattuale, assumendo rilievo tra tali titoli, nel contesto delle convivenze, proprio l'obbligazione naturale prevista dall'art. 2034 c.c. La Corte ricorda, all'uopo, come la convivenza more uxorio costituisca una formazione sociale nella quale trovano espressione doveri di carattere morale e sociale suscettibili di riflettersi anche sul piano patrimoniale. Ne deriva che le attribuzioni economiche effettuate da un convivente in favore dell'altro durante la relazione non possono essere automaticamente ricondotte allo schema del pagamento indebito o dell'arricchimento ingiustificato. La contribuzione alle esigenze della vita comune può, infatti, rappresentare una modalità concreta attraverso la quale si manifesta la solidarietà materiale che caratterizza il rapporto. Tale principio, purtuttavia, non opera in termini assoluti stante che la convivenza non costituisce una sorta di generale causa di irripetibilità di ogni trasferimento patrimoniale effettuato tra i partner, richiamandosi a tal riguardo il consolidato criterio secondo il quale l'obbligazione naturale presuppone una prestazione spontanea, proporzionata e adeguata rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi e alle concrete esigenze della vita comune. Cosicché, è proprio tale criterio a costituire il discrimine tra la fisiologica contribuzione alla famiglia di fatto e l'attribuzione patrimoniale che, per entità o caratteristiche, travalichi i limiti della solidarietà propria della convivenza.

Il profilo maggiormente significativo della pronuncia in esame risiede, dunque, nella valorizzazione del criterio della proporzionalità. La Suprema Corte non considera decisivo, di per sé, il dato secondo cui l'immobile acquistato mediante il mutuo fosse intestato esclusivamente alla convivente ma, piuttosto, la funzione concretamente assolta dalla contribuzione economica. Poiché nel caso esaminato il pagamento della metà delle rate del mutuo consentiva anche all'uomo di beneficiare dell'abitazione nella quale si svolgeva la vita familiare, l'esborso non veniva considerato isolatamente quale incremento patrimoniale della proprietà esclusiva della convivente, ma inserito nella più ampia economia della relazione. La Corte territoriale aveva accertato, inoltre, che il contributo dell'uomo non risultava sproporzionato rispetto alle rispettive capacità economiche, essendo la sua situazione patrimoniale all'incirca doppia rispetto a quella della convivente. Ne derivava, pertanto, che la partecipazione al pagamento del mutuo poteva essere considerata come una delle modalità attraverso le quali il convivente contribuiva alle spese necessarie per l'abitazione familiare.

Sul punto, la Cassazione ha reputato tale valutazione coerente con i principi in materia di obbligazioni naturali.

La circostanza apparentemente più significativa del caso, vale a dire che il mutuo fosse destinato all'acquisto di un immobile appartenente esclusivamente a uno dei conviventi, non è stata ritenuta dalla Suprema Corte sufficiente a trasformare automaticamente la contribuzione dell'altro in un'attribuzione sine causa, in quanto

la proprietà esclusiva dell'immobile rappresenta certamente un elemento da considerare nell'apprezzamento complessivo della fattispecie, ma non assume carattere assorbente. La Corte, infatti, ritiene dover guardarsi più alla destinazione funzionale della spesa atteso che, durante la convivenza, l'abitazione costituisce senz'altro il luogo nel quale si realizza la vita della famiglia di fatto, e le spese necessarie per garantirne la disponibilità possono essere sostenute dai conviventi secondo modalità differenti. Il pagamento di una quota delle rate del mutuo può, dunque, costituire secondo la Cassazione una forma di partecipazione alle spese abitative anche quando il diritto dominicale sull'immobile appartenga a uno solo dei partner. Questo principio, tuttavia, non deve essere interpretato nel senso che il convivente proprietario possa indiscriminatamente riversare sull'altro il costo dell'incremento del proprio patrimonio immobiliare, atteso che la valutazione necessariamente casistica e deve essere condotta alla luce dell'entità dell'esborso, della durata della convivenza, delle condizioni economiche delle parti, dell'utilizzazione dell'immobile e delle concrete modalità attraverso le quali i conviventi abbiano organizzato la propria vita patrimoniale.

Particolarmente interessante è anche la questione relativa al requisito della spontaneità della prestazione e il rapporto con il contratto di mutuo. Il ricorrente, infatti, sosteneva che il pagamento delle rate non potesse essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale, poiché egli era personalmente obbligato nei confronti dell'istituto di credito in forza del contratto di mutuo. La Suprema Corte, però, non ha condiviso tale impostazione, ritenendo necessario distinguere il rapporto esterno tra mutuatario e banca dal rapporto interno tra conviventi. Sul piano bancario, infatti, il soggetto che sottoscrive il mutuo assume evidentemente un'obbligazione contrattuale nei confronti dell'istituto finanziatore. Sul piano interno, invece, la decisione di assumere quell'obbligazione e di destinare il finanziamento all'acquisto dell'abitazione nella quale si sarebbe svolta la vita comune può essere espressione del dovere morale e sociale di contribuzione derivante dalla convivenza. È, dunque, il titolo sostanziale dell'attribuzione patrimoniale e non la mera veste contrattuale dello strumento attraverso il quale essa viene realizzata, a dover essere preso in considerazione.

Il ricorrente aveva inoltre valorizzato un ulteriore elemento secondo il quale la durata ventennale del mutuo, destinata a protrarsi ben oltre la cessazione della relazione non muta, di per sé, la natura della contribuzione. Anche tale argomento, però, non è stato ritenuto decisivo. La Suprema Corte ha osservato che la persistenza dell'obbligazione assunta nei confronti della banca potrebbe assumere rilievo, ai fini della valutazione dell'effettivo impoverimento, soltanto qualora il convivente fosse concretamente chiamato a sostenere il pagamento delle rate anche dopo la cessazione della convivenza. Nel caso concreto, però, tale circostanza non risultava neppure allegata. La pronuncia ha così introdotto una importante distinzione temporale: ciò che viene corrisposto durante la convivenza, in quanto riconducibile alla solidarietà propria della famiglia di fatto, deve essere valutato diversamente da quanto eventualmente corrisposto dopo la cessazione della relazione, quando viene meno il contesto solidaristico che costituiva la possibile giustificazione dell'attribuzione.

In pratica, dalla pronuncia in esame può ricavarsi, in termini sistematici, il seguente principio: le attribuzioni patrimoniali effettuate da un convivente in favore dell'altro, anche mediante il pagamento di rate di un mutuo destinato all'acquisto di un immobile di proprietà esclusiva del partner, possono costituire adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. quando siano spontaneamente effettuate nel contesto della convivenza e risultino proporzionate e adeguate alle condizioni economiche delle parti ed alle esigenze della vita comune. In tale ipotesi, pertanto, esse non integrano un arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. e non sono suscettibili di ripetizione.

Specularmente, qualora la prestazione ecceda sensibilmente i limiti della normale contribuzione alla vita comune, potrà invece venire in considerazione la tutela prevista dall'art. 2041 c.c., sempre che ne ricorrano tutti i presupposti. La decisione, in definitiva, offre una conferma di un orientamento ormai consolidato, ma al tempo stesso evidenzia una questione di particolare delicatezza, atteso che la famiglia di fatto non è un fenomeno giuridicamente irrilevante sul piano patrimoniale; al contrario, la stabile convivenza genera una trama di doveri morali e sociali che può costituire la causa giuridicamente rilevante di attribuzioni patrimoniali altrimenti difficilmente spiegabili. La difficoltà interpretativa risiede, quindi, nel determinare quando la solidarietà cessi di essere solidarietà e si trasformi in un sacrificio patrimoniale eccedente la fisiologia della vita comune.

Cosicché, la risposta della Cassazione non è affidata a una soglia matematica, né potrebbe esserlo, ma al criterio già enunciato di proporzionalità che deve essere apprezzato alla luce di una pluralità di elementi: condizioni economiche dei conviventi, durata e stabilità della relazione, entità delle somme corrisposte, destinazione delle stesse, utilità concretamente godute dal soggetto che ha sostenuto l'esborso e complessiva organizzazione economica della famiglia di fatto. Da ciò emerge un criterio necessariamente relazionale e concreto, nel quale la singola attribuzione economica non può essere isolata dal progetto di vita comune nel cui ambito essa si è realizzata. In conclusione, l'Ordinanza n. 21881 del 2026 conferma una concezione della convivenza *more uxorio* nella quale il dato patrimoniale non può essere interpretato secondo una logica puramente sinallagmatica. Durante una stabile relazione affettiva, infatti, le contribuzioni economiche dei partner possono assumere un significato che trascende la mera corrispettività delle prestazioni: esse possono rappresentare la concreta manifestazione di una solidarietà familiare liberamente assunta. Ne deriva, purtuttavia, un corollario altrettanto importante: la convivenza non può divenire il titolo per una indiscriminata acquisizione patrimoniale a favore di uno dei partner. La tutela dell'autonomia e della solidarietà familiare deve necessariamente confrontarsi con l'esigenza di impedire che, dietro lo schermo dell'obbligazione naturale, vengano ricondotte prestazioni manifestamente sproporzionate o estranee alle esigenze della vita comune. Pertanto, la linea di confine tracciata dalla Suprema Corte passa, ancora una volta, attraverso i concetti di spontaneità, proporzionalità, adeguatezza e concreta funzionalità della prestazione rispetto alla vita familiare. È proprio in questa prospettiva che gli artt. 2034 e 2041 c.c. devono essere letti non già come disposizioni antagoniste, bensì come strumenti destinati a governare, secondo differenti presupposti, due situazioni profondamente diverse: da un lato, la libera contribuzione alla solidarietà della famiglia di fatto, dall'altro, l'ingiustificato trasferimento patrimoniale che quella solidarietà non è più in grado di giustificare. La pronuncia esaminata assume, pertanto, rilievo non soltanto per la specifica questione del pagamento del mutuo, ma più in generale per la definizione dei confini della responsabilità patrimoniale tra conviventi dopo la cessazione della relazione, riaffermando l'esigenza di una valutazione concreta, complessiva e non atomistica degli spostamenti patrimoniali intervenuti durante la convivenza.

PROGRAMMA, SESSIONI, SALE DELL'XI CONGRESSO GIURIDICO FORENSE

Nell'anno in cui il Consiglio Nazionale Forense celebra i suoi **cento anni (1926-2026)**, l'Avvocatura si ritrova a Roma per tre giornate di confronto e aggiornamento professionale.

È online il programma preliminare dell'**XI Congresso Giuridico Forense**, in calendario il 26, 27 e 28 novembre 2026 presso l'Ergife Palace Hotel di Roma.

Nel corso delle tre giornate sono previste sessioni di formazione e aggiornamento dedicate alle materie giuridiche di maggiore attualità, affiancate da approfondimenti di carattere culturale e istituzionale sul ruolo dell'Avvocatura e della giurisdizione.

Consulta qui il programma e iscriviti al congresso:

https://congressogiuridicoforense.it/programma/

Serrare le fila

Una riflessione dell'avvocato Vincenzo Mellia che apre un dibattito sulla politica e sulla giustizia con le Camere Penali. Un confronto che proseguirà anche nei prossimi numeri di Vita Forense

di Vincenzo Mellia

L'ultimo documento dell'Unione delle Camere Penali dà conferma che la via che s'intende percorrere non è quella dell'asse comune, del fronte compatto. Ancora una volta, la giustizia sarebbe virtuosa nell'innesto *"separazione delle carriere"* (la bocciatura resta incontrovertibile) anziché nell'alimentare la passione per le libertà democratiche, la forza per creare dirigenze professionali comuni tra giudici, pubblici ministeri e avvocati che sviluppino preparazione giuridica, incrocio e fusione con i fondamentali del sapere e dell'esperienza.

Tutto nell'ottica di una giustizia che abbia come uniche e vincenti coordinate le norme costituzionali, indifferenti agli interessi delle categorie professionali che le praticano.

Dunque, l'immanente indicatore del principio di stretta legalità, l'effettività della difesa, il patrocinio per i non abbienti con compensi adeguati e non mortificanti, il tasso di attenta misura nell'uso delle intercettazioni. Allontanare interpretazioni estensive della norma penale e serramenti burocratici. Divieto d'oltrepasso della regola enunciata dal legislatore, rafforzamento del fronte attività d'indagine in pro dell'indagato da parte dell'Accusa pure immaginando necessarie provvidenze, tranciatura delle rincorse *ad libitum* in tema di misura cautelare già respinta, vigilanza sullo snodo delle prove. Specie quelle c.d. a condotta complessa la cui elaborazione andrebbe affidata soltanto ad esperti cui venga riconosciuto consenso in campo scientifico.

Bisogna recuperare la giurisprudenza come scienza pratica; definizione, forse dimenticata, del Maestro messinese. Le convergenze sui contenuti valgono più dei conflitti.

Orbene, la postura dell'Unione delle Camere Penali dà il segnale – dal mio punto di vista – di una Avvocatura ingessata, lontana dai bisogni e dalle urgenze soprattutto delle classi indigenti.

Pensare, invece, in stretto legame con l'Accademia, a dare effettivo vigore e spinta all'udienza preliminare che sfoltisca e accorci quei processi, *ab imis*, inutili. Riflettere per individuare agili strumenti volti a dar fiato al dibattimento che non può essere il luogo della meccanica ripetizione di quel che il teste ha narrato nella fase delle indagini.

Azione penale obbligatoria diretta ad espellere anche tutto ciò che non incida sull'offesa del penalmente rilevante.

Ricerca di soluzioni immediate ed urgenti per i soggetti portatori di sofferenze e guasti psichiatrici, carceri che non siano bolge infernali.

Punto dolentissimo, alla luce dei gravi fatti di cronaca, quello della definizione della minore età.

Composizione dei collegi giudicanti per delitti di particolare gravità affidati a magistrati dotati di esperienza e capacità tecnico – scientifiche.

Controlli degli uffici della Magistratura e dell'Avvocatura su garbo, linearità di condotte lucide e impegnate. Gli shows televisivi della vanità e dell'approssimazione hanno davvero stancato.

Infine, la pagliuzza e la trave valgono per tutti. E noi avvocati abbiamo il gravoso compito della vigilanza su noi stessi e sulla tentazione dell'apparire.

No al "setaccio fiscale" sui compensi dei professionisti

Una forte iniziativa per modificare il Art. 48-bis D.P.R. 602/1973

di Luigi Maria Vitali

Il 4 agosto 2026 è stata presentata alle principali Istituzioni dello Stato un'istanza per la modifica dell'art. 48-bis comma 1-ter, del D.P.R. 602/1973, con specifico riferimento alla disciplina applicabile ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni agli esercenti arti e professioni.

L'iniziativa, promossa dall'Avv. Luigi Maria Vitali, Segretario Generale di Azione Forense, è stata indirizzata, tra gli altri, alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri competenti e al Consiglio Nazionale Forense ed è stata presentata ad entrambe le Camere anche quale petizione ai sensi dell'art. 50 della Costituzione.

La questione nasce dalle modifiche apportate alla disciplina del c.d. "setaccio fiscale", divenute operative nel giugno 2026.

Per i professionisti, quando risultano inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro, la verifica prevista dall'art. 48-bis opera su ogni pagamento dovuto dalla Pubblica Amministrazione, anche se il singolo compenso è inferiore a quella soglia.

In caso di esito positivo, le somme possono essere destinate all'Agente della riscossione sino a concorrenza del debito.

Un compenso di 3.000 o 4.000 euro, dunque, può essere integralmente assorbito.

È su questo effetto che si concentra l'iniziativa.

La riscossione dei crediti dello Stato resta un interesse pubblico primario.

Il tema posto dall'istanza riguarda le modalità attraverso le quali essa viene attuata quando incide su un credito derivante da lavoro professionale e, in particolare, l'assenza di un adeguato contraddittorio preventivo e di un limite proporzionale alla somma oggetto di trattenuta.

Il **primo profilo** segnalato riguarda la possibilità per il professionista di interloquire prima del trasferimento delle somme. La posizione debitoria risultante dagli archivi della riscossione può essere interessata da pagamenti già effettuati, sgravi, sospensioni amministrative o giudiziali, rateazioni non decadute, definizioni agevolate. Possono inoltre verificarsi errori nell'individuazione del debitore o nella quantificazione dell'importo.

La disciplina non contempla uno specifico contraddittorio preventivo accompagnato dalla sospensione, per un breve termine, del trasferimento delle somme.

La conseguenza è rilevante anche sul piano della tutela: una volta avvenuta la destinazione del pagamento, il professionista è costretto a reagire successivamente, con tempi e costi maggiori e dopo avere già subito la perdita della disponibilità del compenso e, si aggiunga, col rischio per lo Stato di subire un rilevante danno erariale. Rimane inoltre incerto lo stesso strumento processuale utilizzabile per opporsi tempestivamente al meccanismo. Un aspetto particolarmente delicato per una disciplina capace di produrre effetti immediati sulla disponibilità di un credito da lavoro professionale.

L'istanza propone, per questa ragione, l'introduzione di una comunicazione preventiva e l'assegnazione di **dieci giorni** entro i quali il professionista possa documentare le circostanze idonee a incidere sulla pretesa, con sospensione del trasferimento delle somme durante tale termine.

La **seconda questione** riguarda la possibilità che il pagamento venga assorbito integralmente. Il punto investe la natura stessa del credito e, prima ancora, la natura del professionista come lavoratore autonomo. Il compenso del professionista costituisce il corrispettivo di una prestazione di lavoro intellettuale e presenta caratteristiche diverse dall'utile prodotto dall'attività d'impresa.

Su quel compenso gravano i costi necessari all'esercizio dell'attività, gli obblighi previdenziali e quelli fiscali. L'integrale sottrazione della liquidità può quindi incidere sulla capacità del professionista di mantenere la propria organizzazione e di adempiere alle obbligazioni correnti.

Si determina così un effetto che merita particolare attenzione: il recupero di un debito pregresso può concorrere a creare difficoltà nell'adempimento di quelli successivi, minando radicalmente la stessa continuità professionale.

La proposta normativa individua nel **20% della componente imponibile del compenso** il limite della quota destinabile alla riscossione, preservando le componenti aventi diversa funzione e la provvista necessaria all'adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e previdenziali.

Il credito erariale conserva la propria consistenza e resta soggetto agli ordinari strumenti di riscossione. L'intervento proposto agisce sulla misura dell'incidenza del prelievo sul singolo pagamento.

Pur essendo la proposta relativa all'intero mondo delle Professioni, una specifica attenzione è stata dedicata ai compensi degli avvocati derivanti dal patrocinio a spese dello Stato.

In questo settore la questione assume caratteristiche peculiari. L'attività professionale consente, infatti, l'esercizio del diritto di difesa da parte dei cittadini non abbienti e costituisce uno degli strumenti attraverso i quali trova concreta attuazione l'art. 24 della Costituzione.

I relativi compensi sono soggetti alla disciplina prevista dal D.P.R. 115/2002 e il loro pagamento interviene spesso a notevole distanza di tempo dallo svolgimento della prestazione.

L'integrale assorbimento della somma al momento della liquidazione può incidere sulla convenienza economica della permanenza negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato.

Una progressiva riduzione della disponibilità dei professionisti finirebbe per produrre effetti anche sull'accesso alla giustizia dei soggetti economicamente più deboli.

L'istanza dedica una parte specifica ai **possibili profili di criticità costituzionale** della disciplina.

Vengono in rilievo, in particolare, la ragionevolezza e la proporzionalità del meccanismo, l'effettività della tutela giurisdizionale, la tutela del lavoro professionale e il necessario equilibrio tra l'interesse pubblico perseguito e il sacrificio patrimoniale imposto.

La questione viene posta in termini problematici, lasciando alla discrezionalità del legislatore l'individuazione della soluzione più appropriata.

La proposta allegata all'istanza costituisce, in questa prospettiva, una possibile base tecnica per l'intervento normativo: contraddittorio preventivo e limite quantitativo rappresentano i due elementi centrali sui quali viene chiesto al Parlamento di intervenire.

Alla presentazione dell'istanza è seguita una richiesta di adesione ai Consigli dell'Ordine d'Italia ed alle Associazioni. Molti Consigli hanno aderito, stigmatizzando la norma e, a volte, spingendosi a richiedere l'abrogazione della stessa e non la sola modifica. Anche le Associazioni (anche non Forensi) hanno aderito, spiccando tra esse la Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano e la stessa U.N.C.A.T. L'iniziativa ha quindi progressivamente assunto una dimensione più ampia rispetto alla segnalazione originaria

Parallelamente è stata avviata un'attività di informazione sulla nuova disciplina e sui suoi possibili effetti. L'obiettivo è portare all'attenzione del mondo professionale una norma la cui applicazione concreta comincia a mostrare le proprie gravi implicazioni.

È stato infine predisposto un dossier destinato all'interlocuzione parlamentare, già avviata.

Il documento raccoglie in forma sintetica la disciplina vigente, gli effetti ritenuti più critici, i principali profili giuridici e il testo della modifica proposta. L'intento è offrire al legislatore una base già strutturata sulla quale avviare il confronto. La modifica potrebbe trovare spazio nel primo provvedimento utile in materia fiscale, di riscossione, giustizia o professioni, oppure costituire oggetto di un'autonoma iniziativa legislativa.

Le petizioni ex art.50 Cost. hanno seguito il proprio iter e, al momento, sono già state assegnate alle Commissioni di Camera e Senato (Sesta Commissione Permanente Finanze e Tesoro, per entrambe le camere), presso le quali si sono avviate interlocuzioni per quanto possibile dirette. Il percorso avviato il 4 agosto e già entrato così nella fase propriamente istituzionale e parlamentare.

La questione posta resta circoscritta e, al tempo stesso, di principio: **assicurare allo Stato strumenti efficaci per la riscossione dei propri crediti, preservando il contraddittorio e una misura proporzionata dell'intervento, quando la riscossione incide sul compenso derivante dal lavoro professionale**.

È su questo equilibrio che si concentra la proposta di modifica dell'art. 48-bis.



LE BREVI (DA «IL DUBBIO»)

OCF: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, SERVONO REGOLE CHIARE E TEMPI CERTI PER I PAGAMENTI

Regole uniformi, procedure più semplici e tempi certi per il pagamento dei compensi agli avvocati impegnati nel patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio.
È quanto chiede l'Organismo Congressuale Forense (OCF), che, nella sua funzione di rappresentanza politica dell'Avvocatura istituzionale, segnala le criticità applicative derivanti dalla circolare del Ministero della Giustizia del 27 luglio 2026 (prot. n. DAG.25/07/2026.0153182.U), relativa ai termini e alle modalità operative per le opposizioni ai decreti di liquidazione previsti dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002. L'interpretazione fornita dal Ministero, adottata con l'obiettivo di uniformare il quadro normativo dopo la riforma Cartabia, sta infatti determinando prassi differenti tra gli Uffici giudiziari e rilevanti difficoltà operative. In particolare, l'attribuzione all'avvocato beneficiario dell'onere di notificare il decreto di liquidazione comporta un ulteriore aggravio procedurale ed economico per ottenere il pagamento di compensi già riconosciuti dall'Autorità giudiziaria. A questo si aggiunge il problema dei tempi: in assenza di notifica, il termine semestrale di decadenza previsto per l'opposizione ritarda sensibilmente l'accertamento della definitività del provvedimento e, di conseguenza, la liquidazione effettiva delle somme dovute. Una situazione che, secondo OCF, penalizza l'intera Avvocatura impegnata nel patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio e rende necessario un intervento chiarificatore. OCF chiede quindi una modifica dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 che stabilisca un termine certo di 30 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla comunicazione, dalla notificazione o dalla lettura in udienza del provvedimento.

Come eravamo

Dal giardino allo scaffale

di Valeria Novara

«*Il mio eremitaggio possiede un viale di lilà, largo e profondo. Quando viene il maggio, e i due filari di arbusti, piegando sotto il peso dei grappoli fioriti, si curvano in arco di ogiva, quel viale diventa una cappella in cui si celebra, al carezzante sole del mattino, la più bella festa dell'anno: festa pacifica, senza bandiere schioccanti alle finestre, senza accensione di polvere, senza risse dopo il vino; festa dei semplici, non turbata nè dagli ottoni rauchi del ballo, nè dalle grida della folla che acclama il vincitore, ai tre salti, di un fazzoletto di due lire. O gioie grossolane a base di petardi e di libazioni, come siete lontane da questa solennità!*

Io sono uno dei fedeli alla cappella di lilà, e la mia orazione, non traducibile in parole, è un'emozione intima e dolce. Devotamente, fo le mie stazioni da un pilastro di verdura all'altro, sgrano a passo a passo il mio rosario di osservatore, e la mia preghiera è un oh! di ammirazione.»

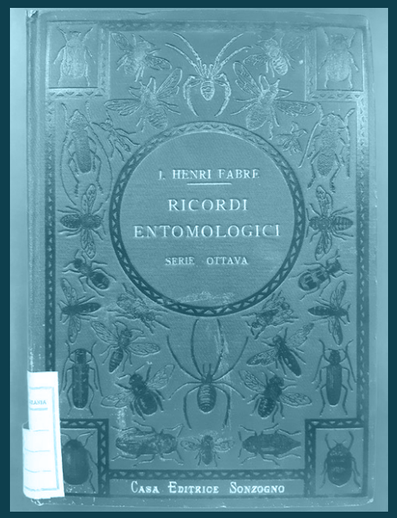
(Jean-Henrie Fabre, Ricordi entomologici. Serie ottava, Casa editrice Sonzogno)

Se è vero com'è vero che da bambini non si provi repulsione alcuna verso gli insetti ma piuttosto si abbia nei loro confronti una certa fascinazione, allora a chi leggerà queste righe sovverrà un ricordo d'infanzia in cui durante tiepidi pomeriggi d'estate, liberi di giocare nella natura, si era intenti a osservare le lunghe processioni di laboriose formiche, oppure lo sfregarsi continuo delle zampe di mosche dai colori metallici o ancora le fatiche di uno scarabeo stercorario, lento ma determinato nel far rotolare la sua sfera.

Una età anche spietata, la definisce il padre dell'entomologia Jean-Henri Fabre (Saint-Léons du Lévézou, 22 dicembre 1823 – Sérignan-du-Comtat, 11 ottobre 1915), perché non sa e nulla è più crudele dell'ignoranza, poiché alcune volte il gioco può degenerare a discapito delle piccole creature.

Ed è proprio con l'entusiasmo e la genuinità mai dimenticata di un bambino che Jean-Henri Fabre descrive, nei suoi libri, la vita degli insetti osservati durante le avventure naturalistiche compiute, talora, in compagnia dei figli.

Uno scienziato autodidatta ma anche un profondo scrittore, la cui visione spiritualistica della natura infonde quiete nel lettore, che sfoglia ogni pagina allo stesso ritmo del passo lento dell'osservatore, stupendosi insieme a questi nel trovare:«su un ramo di asparago un gruppo di uova, una trentina, strettamente disposte le une accosto alle altre, in ordine, come perline d'un ricamo».



Ci risiamo! Cosa ci fa un volume di entomologia in una biblioteca giuridica? Questa biblioteca non smette mai di sorprendere, eppure, ci si dovrebbe aver fatto ormai l'abitudine a presenze estranee al diritto. Una precedente etichetta, parzialmente leggibile, ci mostra l'antecedente collocazione, ovvero la biblioteca del "Centro studi siciliani fascista", come d'altronde molti altri in questa biblioteca custoditi.

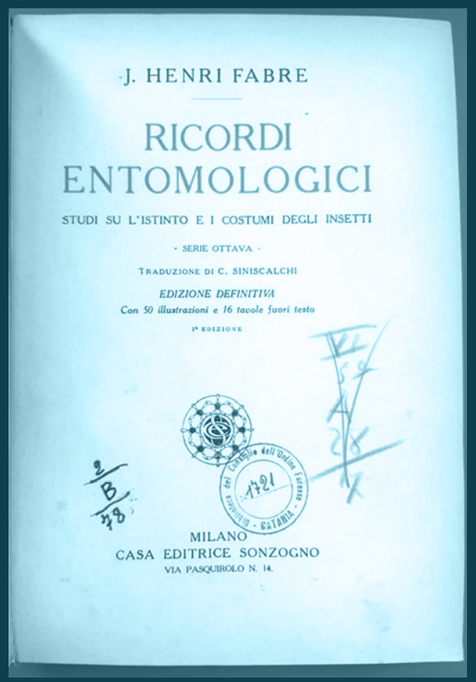
Quale fortuna è potere sfogliare una tale varietà di volumi e quanto lontano nel tempo e nello spazio sono in grado di condurci le domande che inevitabilmente le loro pagine ci suggeriscono.

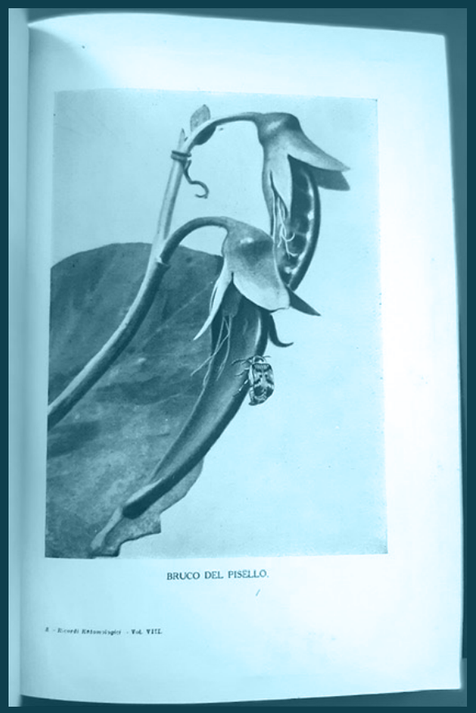
La presenza di questa prima edizione del testo (parte di una serie in dieci volumi), nella traduzione di Curzio Siniscalchi, databile intorno agli anni Venti, fa supporre un interesse nascente verso questa disciplina anche a Catania che, di fatto, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento è aperta alla nuova cultura scientifica proveniente dall'Europa.

E allora ecco che viene voglia di scoprire a che punto fossero gli studi naturalistici in Sicilia a cavallo di quei due secoli.

Andrea Aradas (Catania, 9 luglio 1810 – Viagrande, 1 [...] novembre 1882), naturalista catanese, nel 1845, ebbe a scrivere: «se la entomologia nazionale ha fatto dei progressi in questi ultimi tempi, ciò agli stranieri in gran parte si debbe: i quali da lontane regioni movendo, trassero in questa Isola a far tesoro delle più belle produzioni del nostro feracissimo suolo [...] per gl'insetti sono stati più degli altri i Tedeschi e gli Svizzeri che han fatto nell'Isola nostra le più ricche e vistose raccolte [...]. Ma è veramente increscevole [...] il ricordare che gli stranieri vengono in folla in Sicilia per raccogliervi le più belle produzioni di cui noi stessi non conosciamo e non possediamo che una picciolissima parte».

Curiosa circostanza questa se si pensa che già nel Settecento altri naturalisti siciliani si dedicarono alla illustrazione della fauna e della flora della nostra isola: il frate francescano Francesco Cupani, l'allievo Antonio Bonanno o il naturalista di Messina Saverio Scilla. Una collezione di insetti era custodita intorno a metà del '700 nel





museo privato di Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari; alla fine del Settecento era attivo anche il naturalista Girolamo.

Sugli Atti tanti l'Accademia Gioenia di Scienze Naturali di Catania, fondata nel 1824, tanti sono poi i nomi dei naturalisti siciliani che contribuirono allo sviluppo d'entomologia, dei quali è difficile però parlare in maniera esaustiva in queste poche righe.

Ad essi vanno aggiunti i nomi di altri conterranei, cosiddetti amatori della disciplina, non sempre apprezzati, come il farmacista, naturalista ed entomologo Mariano Zuccarello Patti. L'amore per questa scienza alimentava insomma una certa competitività e diffidenza anche nei riguardi dei tanti eminenti scienziati stranieri presenti sull'isola che, in alcuni casi provarono, invano, ad occupare una cattedra all'Università etnea (Marcello Romano, La ricerca entomologica in Sicilia: Protagonisti, cultori e collezioni a cavallo di tre secoli, in Naturalista sicil., S. IV, XXX (2), 2006, pp. 151-226).

Enrico Ragusa, nato poco dopo le parole di Aradas, si può considerare il capofila degli entomologi siciliani e un punto di riferimento per qualunque naturalista giungesse in Sicilia; famosi i suoi resoconti di escursioni entomologiche, che non contengono solamente descrizioni delle specie raccolte, ma anche espressioni vernacolari degli insetti e immagini del territorio siciliano di struggente bellezza, che oggi fa i conti con gli incalcolabili danni dell'incuria e del riscaldamento globale (Giovanni Altadonna, Enrico Ragusa, guida naturalistica della Sicilia, in Naturalista sicil., S. IV, XLIX (2), 2025, pp. 549-560).

Fra l'Ottocento e il Novecento la nostra isola sembra dunque proiettata in un futuro luminoso, la sua bellezza e le sue ricchezze attirano la curiosità e gli interessi da tutta l'Europa. Gli scambi commerciali fra gli Stati si intensificano e gli Stati Uniti e il Regno Unito promulgano le prime leggi doganali imponendo l'apposizione di marchi d'origine anche sui libri ovviamente.

Il volume qui analizzato è della storica Casa editrice Sonzogno, fondata a Milano da Giovanni Battista Sonzogno nel 1818; questa sì adattò rapidamente alle normative internazionali sulla tracciabilità delle merci, di qui la comparsa, sul nostro volume, dell'indicazione di provenienza "Made in Italy". Da evidenziare anche la presenza del nome dello studio grafico Matarelli che dal 1925 divenne proprietario della Casa editrice Sonzogno, informazione utile per collocare cronologicamente il volume privo della datazione.

Chi fra i lettori soffre di una grave forma di entomofobia, forse non riuscirà a superare le proprie paure, leggendo questo diario-romanzo, ne apprezzerà comunque il messaggio che l'osservazione del popolo dei minimi sottende: ovvero quello del necessario "abbassamento dell'uomo" al cospetto della Natura.

Vincenzo Zappulla, avvocato e penalista

di Angelo Zappulla



Lo scrivere l'ho scelto come lavoro, ma farlo sulla figura del proprio padre è impresa improba, per la quale non mi sentivo pronto. Solo l'affettuosa, ma ferma, insistenza del Presidente Ninni Distefano poteva riuscire a superare quel che credevo essere un «No, mi spiace» risoluto, frutto di un sentimento di contestuale inadeguatezza, pudore, riservatezza, smarrimento. Quell'istintivo, ma secco, «No» si era ammorbito, quindi, in un «Ci provo, pur se non garantisco». Quel che avevo in testa era «un brontolio di cento calabroni» e le parole venivano «fuori stonate», per dirla col Ciampa del Berretto a sonagli pirandelliano, da mio padre tanto amato, specialmente nell'indimenticabile interpretazione di Turi Ferro (al quale avrebbe dedicato una mostra fotografica e un volume per immagini).

L'unica strada percorribile, pur se sempre con affanno, è sembrata, allora, quella di delinearne alcuni tratti, chiamando in soccorso alcune parole che mi sono state dette in queste settimane, nelle tante manifestazioni di affetto e stima, che lo hanno riguardato. Solo così avrei potuto mantenere nel mio animo i sentimenti più intimi, provando, comunque, ad approssimarmi allo scopo di un abbozzato ritratto.

Tanti gli interessi che hanno coinvolto per novantuno anni il suo animo e la sua mente lucida fino all'ultimo istante: la letteratura e il teatro siciliani fra '800 e '900, passione che affondava le radici nell'esperienza universitaria palermitana, che lo aveva visto fra gli animatori del teatro d'avanguardia del Centro Universitario Teatrale e che poi avrebbe condiviso, fino all'ultimo giorno, con mia madre; la politica che lo vide, nei primi anni sessanta, sindaco di Licodia Eubea, suo paese d'origine; il volontariato, quale Commissario del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e Commissario prefettizio dell'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni, sempre vicino, più che alle istituzioni formali, ai singoli volontari che ne incarnano lo spirito autentico (più d'una le divise della Croce Rossa Italiana che hanno voluto rendergli omaggio al funerale); ed è stato anche Commissario straordinario del Teatro Massimo Bellini.

È stato vicino pure a questa Rivista, negli anni della direzione dell'avv. Silvestro Stazzone, e non poteva che esser così, già a partire dal nome della rivista stessa, perché la sua è stata proprio Vita forense e non solo per gli oltre sessantatrè anni di iscrizione all'albo catanese, ma perché la toga (e non quella fisica che conservo gelosamente e con la quale abbiamo prestato giuramento in Corte d'Appello, quali avvocati, io e Simona, mia moglie) era il suo modo di vivere: rispetto delle regole e, conseguentemente, delle

persone; attenzione e ascolto degli altri, tutti gli altri. E Avvocato ha avuto il privilegio di essere fino al giorno prima della scomparsa.

Era appena trascorsa la pausa agostana, il fisico lo stava abbandonando, ma non era stato necessario gli ricordassi che per i primi di settembre era fissata, presso il Tribunale di Caltagirone, un'udienza dibattimentale di uno degli ultimi processi che ancora seguiva personalmente, studiando i fascicoli, come aveva sempre fatto: «foglio per foglio, perché niente può essere trascurato», come era solito dire, mentre prendeva appunti, con la sua sottile grafia, negli innumerevoli block-notes, che l'avevano sempre vinta rispetto ai files word. E quando, insieme all'avv. Giovanni Marano che, con grande affetto filiale, gli è stato accanto anche nelle ultime ore, gli dissi che avremmo dovuto chiamare l'avv. Ioppolo, che assisteva un coimputato, per chiedere la cortesia di una sostituzione, lui aveva già chiamato autonomamente, senza che lo sapessi, sia il cliente che il collega. Non ha fatto in tempo a vedere il dispositivo della sentenza, ma, anche il giorno prima della scomparsa, in un'aula giudiziaria è risuonata la "formula magica" «assistito di fiducia dall'avv. Vincenzo Zappulla del foro di Catania», così come ricordato dall'avv. Liotta, che era presente, in uno dei tanti messaggi nelle chat dei penalisti etnei: «è stato Avvocato fino all'ultimo giorno della sua vita».

Era per lui naturale coinvolgermi nelle riflessioni sui processi in corso e ciò faceva anche quando ero solo studente liceale, trasferendomi, non so quanto inconsciamente, una passione per il processo penale che mi avrebbe poi sempre accompagnato nel mio percorso accademico. Una vicenda giudiziaria, fra le tante, mi è stata ricordata dall'avv. Mellia, la difesa, congiuntamente al suo Maestro, avv. Iuzzo Aleo – i cui insegnamenti, umani e professionali, lo hanno sempre accompagnato –, di uno dei due imputati, poco più che ventenne, nel processo indiziario, tutto giocato sui confini fra quel che oggi studiamo come dolo eventuale e preterintenzione, per l'omicidio del gioielliere Longobardo, primo caso di rapina a Catania, il 6 settembre 1974, con uccisione del titolare del negozio, in via Umberto. Se la memoria non m'inganna, il processo si sviluppò per ben cinque gradi di merito, transitando per i Distretti di Corte d'Appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro a seguito di tre annullamenti con rinvio a opera della Corte di Cassazione e un'ultima pronuncia di conferma dell'intervenuta assoluzione. Ricordo bene, invece, il tormento d'animo negli ultimi gradi di giudizio per la consapevolezza che, qualunque fosse stato l'esito del processo, si sarebbe perpetrata, comunque, un'intollerabile ingiustizia, tale sia in caso di assoluzione, per quanto patito, oltre che dalla vittima e dai familiari, dallo stesso assistito, a causa di una lunga carcerazione preventiva (secondo il lessico del codice del 1930), che gli aveva fatto contrarre una grave forma di epatite che lo avrebbe, di lì a poco, portato alla morte, sia in caso di condanna, perché, dopo decenni dal fatto, a dover scontare una grave pena sarebbe stata una persona estremamente diversa da quel giovane eventualmente entrato a volto scoperto nella gioielleria.

"Eventualmente", perché, per l'adempimento della "missione" difensiva, andava chiesto all'assistito solo quanto necessario a confutare la tesi accusatoria o a prospettarne una alternativa, dovendo anche il ministero dell'avvocato essere sempre guidato dalla presunzione d'innocenza. E relativamente a quel processo conservo ancora i trattati non solo di psicologia, ma anche di ottica e di fisica, a lungo studiati per discutere sull'attendibilità di un riconoscimento oculare.

Sia dentro che fuori dalle aule di giustizia, a guidarlo è sempre stato il faro del rispetto che ogni "attore" processuale deve garantire a tutti gli altri, tutti protagonisti nessuno comparsa, per ricorrere alla metafora teatrale a lui sempre cara, nella consapevolezza che il processo è ricostruzione e non rappresentazione, giacché in esso nessuno deve recitare una parte, essendo tutti donne e uomini reali: gli imputati, le vittime, i magistrati, i testimoni, gli avvocati. Un rispetto da tributare certo, quindi, pure al magistrato, ma senza insopportabili adulanti piaggerie per lucrarne vantaggi e riconoscimenti, ma che da questi andava anche preteso, senza possibili sconti, in un essenziale riconoscimento dei ruoli, che ho ritrovato nelle parole – sempre nella richiamata chat – dell'ex Procuratore Generale dott. Scalia, che si è espresso in termini di «Esempio per i rapporti tra avvocati e magistrati». Il tutto nella costante consapevolezza che, per dirla con un autore che amava citare spesso, Calamandrei, «solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali» e dispensare decisioni delle quali sapeva di essere chiamato non tanto a contribuire fossero giuste, quanto fossero raggiunte attraverso itinerari che dovevano essere giusti. Era fermamente convinto, infatti, ancora secondo le parole di Calamandrei, che essere un buon avvocato «vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni», giacché «il segreto della giustizia sta in una sempre maggiore umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore»; con i primi che, diversamente dai secondi, sono chiamati a «tener compagnia a chi si trova a tu per tu col dolore», che lui condivideva empaticamente, per dirla con un avverbio che, in realtà, gli sembrava negli ultimi tempi ormai abusato. Non amava, infatti, fissare molti appuntamenti nello stesso pomeriggio, consapevole che non fosse contingentabile il tempo da dedicare a chi gli affidava i propri timori e le proprie sorti.

Un indispensabile rispetto da riservare anche nei confronti dei colleghi più giovani, così da creare sempre un clima di agio rassicurante, come mi è stato fatto notare, fra gli altri, anche dal past vicepresidente della Camera penale, avv. Basile.

Un approccio rassicurante condotto con il sorriso del viso e principalmente dei vivaci occhi azzurri, perché, per chiamare ancora in soccorso le parole di Calamandrei, «il sorriso è una finestra» e la sua era sempre spalancata su chi gli stava innanzi, facendo sottolineare a una cara amica di famiglia la «dolcezza dei suoi occhi, accoglienti più di un caldo abbraccio».

E se ho esordito affermando che avrei potuto descrivere mio padre solo ricorrendo, forse in maniera abusiva, a parole altrui, mi piace concludere con i giudizi per me più gratificanti, perché riferiti non solo all'avvocato, ma principalmente all'uomo, la componente più vicina a noi familiari, che ho ritrovato nel ricordo di molti e mi piace ricavare sempre dalle parole dei colleghi nella richiamata chat: come di chi lo ha compianto «non soltanto per il valore del penalista, ma per la qualità dell'uomo», «soprattutto una persona squisita», un «galantuomo d'altri tempi», «un gran signore» e, in particolare, dell'avv. Tamburino, Presidente della Camera Penale, alla quale è stato iscritto fino alla fine: «Ci lascia …un ottimo professionista e grande uomo di cultura», dove, al posto dei puntini di reticenza, vi era l'apprezzamento che mi è più caro, «una persona perbene».

Credeva tanto, infatti, nel valore dell'esempio, in ogni singolo atto quotidiano, come quando passò istantaneamente dal fumare sessanta sigarette al giorno a smettere del tutto, per avermi visto, ad appena dieci anni, portargli la sigaretta del dopopranzo in bocca, imitandolo simulando il fumare (i cassetti della scrivania erano sempre pieni di stecche di sigarette di ogni marca, principalmente Nazionali senza filtro, portate, come era consuetudine in quegli anni, dai clienti e rispetto alla cui provenienza era certo inutile interrogarsi).

Non è questa la sede, invece, per richiamare gli innumerevoli riconoscimenti che gli sono stati tributati anche per la sua grande passione per la letteratura siciliana dal Corriere della Sera e da La Repubblica, oltre che da La Sicilia e da innumerevoli pagine social non solo italiane. Passione che è riuscito spesso a fondere con quella per la legalità, come quando, nel 1994, organizzò un grande convegno su La Giustizia nella Letteratura e nello Spettacolo Siciliani tra '800 e '900.

Da Verga a Sciascia, che radunò a Catania, non solo dal territorio nazionale, accademici italianisti, penalisti, storici e filosofi, magistrati e avvocati, scrittori, giornalisti, registi, sui grandi temi della Giustizia, con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Ateneo catanese e sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Un convegno che, attraverso la lente prospettica dei più significativi autori della letteratura siciliana, ha consentito un'ampia riflessione sui temi universali della Giustizia, quella, non sempre equa, amministrata nelle aule giudiziarie e quella percepita, cercata e spesso attuata dalla gente comune.

Una riflessione profonda su «questo che è tra i più urgenti e sofferti problemi esistenziali dell'uomo di ogni epoca e di ogni latitudine» ed «è in Sicilia, soprattutto, che la Giustizia rivela tutta la sua contraddittorietà: quella di essere orribile, eppur necessaria», come scriveva nell'introduzione al volume degli atti di quel convegno, concludendo che, «nel momento attuale, nel quale il problema della giustizia è, più che mai, al centro di riflessioni e di interventi politici, legislativi e culturali spesso non lucidi, talora persino strumentali, sempre grandemente amplificati, ci appare utile ricercarne, nell'esperienza letteraria isolana, le motivazioni profonde, con la speranza di recuperare, tutti insieme, nella pacatezza della riflessione scientifica, la ragione che sola può ridare dignità umana alla nostra convivenza». Parole che, dopo più di trent'anni, risuonano ancora di estrema attualità.

Mi piace ricordare, infine, i miei vecchi amici dell'adolescenza, che incontrandomi in queste settimane mi hanno detto spesso «sappi che non siamo qui per l'amicizia con te, ma per il rapporto che negli anni tuo padre era riuscito a instaurare in via diretta con noi, con consigli e lunghe chiacchierate».

Io, insieme a mia madre Sarah, mia moglie Simona e i suoi nipoti Dario e Luca abbiamo sempre pensato a lui in questi termini, ma potevo riuscire a metterlo per iscritto, accettando l'affettuoso "imperativo categorico" del Presidente Ninni Distefano, solo facendo parlare – e me ne scuso con i diretti interessati, che non ho previamente interpellato – chi lo ha incontrato negli imprevedibili intrecci di una lunga e ricca vita.

LE BREVI

BANDO "GIUSEPPE GUERRERA" PER GIOVANI GIUSLAVORISTI

In occasione dell'80° anniversario della fondazione dello studio legale di diritto del lavoro avvenuta nel novembre del 1946 a Catania, ad opera dell'avv. Giuseppe Guerrera, il nipote ricorda la figura del professionista, promuovendo un bando di selezione per l'attribuzione di un contributo economico finalizzato all'avviamento della professione forense relativo ad un argomento di diritto del lavoro.

Leggi il bando:

https://www.facebook.com/share/p/1DQ4mV4gax/?mibextid=wwXIfr

«Non avrei potuto fare altro»: Enrico Ciraldo, una vita da avvocato

di Virginia Ciraldo

Enrico Ciraldo è nato a Bronte il 23 luglio 1940 e si è spento il 25 settembre 2026, all'età di 86 anni. Fino agli ultimi giorni ha continuato a fare ciò che aveva sempre amato: l'avvocato. Per oltre cinquant'anni ha esercitato nel campo civile con competenza, lungimiranza e assoluto rispetto per il ruolo e per i valori dell'Avvocatura.

La sua formazione è iniziata accanto agli Avvocati Nino e Vincenzo Geraci, ai quali è rimasto legato da una stima e da un affetto che hanno coinvolto anche le rispettive famiglie. In seguito ha aperto il proprio studio e ha costruito un percorso autonomo, fondato sul lavoro e sull'indipendenza di giudizio.

All'inizio della carriera ha ricevuto una proposta da un avvocato alla guida di uno dei più affermati studi legali di Lugano, che aveva avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le capacità durante il periodo di pratica. Enrico ha scelto di non accettare: era troppo legato alla Sicilia e, nel frattempo, il suo lavoro aveva già cominciato ad affermarsi. Non proveniva da una famiglia di avvocati e non aveva uno studio già avviato alle spalle. La posizione che ha raggiunto se l'è costruita con il proprio talento, il lavoro e la fiducia conquistata giorno dopo giorno.

Nel corso della sua lunga attività ha affrontato questioni appartenenti ai più diversi ambiti del diritto civile. Ha esercitato davanti ai tribunali di diverse città siciliane, oltre ad aver seguito procedimenti in tutta Italia, collaborando anche con studi legali in particolare di Roma, Bologna, Milano e Trieste.

Amava particolarmente discutere davanti alla Corte di Cassazione, dove il rigore del ragionamento e la forza dell'argomentazione giuridica



trovavano la loro espressione più alta. La capacità di guardare oltre il singolo problema lo ha reso un interlocutore apprezzato anche dai professori universitari e dai magistrati con i quali si è confrontato.

Era un avvocato combattivo. Difendeva i propri assistiti con determinazione, studiava ogni passaggio e difficilmente arretrava. Per i colleghi era un avversario impegnativo, ma leale e corretto. Anche chi sosteneva la parte opposta ne riconosceva l'esperienza, l'autorevolezza e l'indipendenza.

Non si è mai accontentato di ciò che già sapeva. Ha attraversato le numerose riforme della giustizia civile e ha affrontato il passaggio al processo telematico senza lasciarsi intimorire. Studiava le novità e imparava a usarle, aveva una

memoria straordinaria, coglieva rapidamente i cambiamenti ed era sempre desideroso di imparare. Cercava il confronto con persone di ogni età: professionisti esperti, giovani e anche bambini. Trattava i giovani colleghi alla pari e non dava mai risposte già pronte. Ha sempre spinto anche i più piccoli a fare domande, ragionare per formarsi una propria opinione: lo faceva soprattutto con il suo amatissimo nipote Ettore, con il quale aveva un legame fatto di affetto, dialogo e complicità.

Il diritto era il centro della sua vita professionale, ma non esauriva i suoi interessi. Amava la poesia, la letteratura, la filosofia e la teologia e possedeva una vastissima cultura umanistica. Non la teneva chiusa nei libri: la portava nelle conversazioni, nei rapporti con gli altri e nel modo in cui interpretava gli avvenimenti. Inoltre, le diverse esperienze maturate nel corso della vita gli consentivano di comprendere le vicende non soltanto sotto il profilo giuridico, ma anche nelle loro implicazioni personali, economiche e sociali.

Aveva anche una mente imprenditoriale. Sapeva riconoscere le possibilità, mettere insieme persone e competenze e trasformare un'idea in un progetto.

Nel dicembre 2022 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania gli ha conferito la targa per il compimento dei cinquant'anni di attività. Quella targa celebrava la durata della sua carriera, ma solo chi l'ha conosciuto da vicino poteva raccontare fino in fondo il modo in cui l'aveva vissuta: per lui dietro ogni fascicolo c'era innanzitutto una persona. Chi si rivolgeva a lui non gli affidava soltanto una controversia, ma anche preoccupazioni, difficoltà e speranze. Lui se ne faceva carico, senza difficoltà alcuna. Sapeva dare sicurezza e non lasciava solo chi aveva chiesto il suo aiuto. Per questo molti finivano per considerarlo uno di famiglia.

Lo si è visto nei giorni del suo ultimo saluto. Numerosi clienti sono venuti a rendergli omaggio e alcuni piangevano senza riuscire a consolarsi. C'era chi ricordava la tenacia con cui era stato difeso, la sua simpatia e la battuta pronta, chi la sicurezza ricevuta nei momenti più difficili. Più di uno ha detto di averlo rispettato come un padre.

Non ha mai avuto dubbi sulla propria scelta. Diceva che nella vita non avrebbe potuto fare altro. «È una bella professione», ripeteva, «che ti offre la possibilità di avere una visione ampia e completa dei diversi aspetti della vita». Non considerava il diritto una materia chiusa nei codici, ma uno strumento per comprendere la realtà e incidere concretamente su di essa.

Ha condiviso volentieri ciò che aveva imparato. Sua figlia, l'Avv. Virginia Ciraldo, ha svolto la pratica forense al suo fianco, lo ha seguito nelle udienze e ha conosciuto direttamente il suo metodo di lavoro. Ha incoraggiato il nipote, l'Avv. Pietro De Luca, a dedicarsi al diritto amministrativo e lo ha affidato alla guida di un professore e collega esperto della materia, del quale aveva grande stima.

È stato un riferimento per i praticanti e per i giovani colleghi con i quali collaborava ai quali insegnava lavorando e quando riconosceva capacità e valore in una persona, la spronava a non fermarsi e la sosteneva nel raggiungimento di obiettivi sempre più alti. Seguiva con attenzione i suoi progressi e ne era sinceramente orgoglioso. Non cercava di attribuirsi i risultati degli altri: era felice di averli incoraggiati a credere maggiormente nelle proprie possibilità.

Una parte importante del suo carattere veniva dalla formazione salesiana ricevuta negli anni del collegio. Da quell'esperienza aveva tratto disciplina, senso del dovere e attenzione verso gli altri.

Enrico Ciraldo amava partecipare alla vita della comunità. Ha frequentato club service come il Rotary e il Lions e ha collaborato con altre associazioni impegnate nella cultura e nella solidarietà. Preferiva proporre, creare legami e contribuire alla realizzazione di iniziative concrete.

Ha conservato sempre un rapporto forte con Bronte e con lo storico Real Collegio Capizzi. Come membro del Consiglio del Collegio ne ha curato personalmente le questioni giuridiche, mettendo gratuitamente a disposizione la propria competenza.

È stato il primo presidente e responsabile della Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello", ospitata all'interno del Collegio. Ne ha seguito la nascita, l'allestimento e il coordinamento, curando i rapporti con le istituzioni e con la comunità cittadina fino all'inaugurazione del 10 ottobre 2010. L'attuale presidente della Pinacoteca ha ricordato il suo contributo decisivo ed appassionato alla creazione del museo e alla sistemazione del complesso.

Con il rettore e con i sacerdoti che frequentavano non solo il Real Collegio Capizzi aveva rapporti di amicizia, confidenza e profondo confronto intellettuale.

Aveva un carattere forte, sagace e diretto. Poteva essere provocatorio, ma non era mai banale. Aveva una naturale simpatia e sapeva alternare una riflessione seria a una battuta capace di cambiare il tono di una conversazione. Amava stare con la gente e, quando poteva aiutare qualcuno, lo faceva concretamente e con grande slancio. Al suo ultimo saluto hanno partecipato clienti, amici, colleghi, magistrati, personalità del mondo delle istituzioni, delle professioni e della cultura, ma anche persone che negli anni avevano lavorato per lui o lo avevano aiutato nella vita quotidiana. Con ciascuno aveva saputo creare un rapporto personale, fatto di rispetto, riconoscenza e affetto.

«Non avrei potuto fare altro», diceva. E forse nessuna frase potrebbe raccontarlo meglio.

LE BREVI

CASSA FORENSE, APERTI CINQUE BANDI 2026: DOMANDE DAL 3 NOVEMBRE

Al via la procedura online per partecipare a cinque dei bandi istituiti dalla Cassa Forense per il 2026 dedicati destinati agli avvocati iscritti e ai loro familiari. A partire dal 3 novembre 2026, rende noto lo stesso ente previdenziale con un avviso sul sito istituzionale, è possibile presentare le domande per ottenere borse di studio, contributi per la formazione professionale, premi per i giovani avvocati e sostegni economici per le famiglie.

- Bando n. 9/2026 per l'assegnazione di borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista (art. 3 lett. b2 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 20/01/2027;

- bando n. 10/2026 per l'assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale (art. 3 lett. a2 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 20/01/2027;

- bando n. 11/2026 per l'assegnazione di premi in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella sessione di esami indetta nell'anno 2025 – Avvocati del futuro "Premio Marco Ubertini" (art. 3 lett. a2 Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della professione), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 30/04/2027;

- bando n. 16/2026 per l'assegnazione di contributi per spese di alloggio in studentati per universitari figli di iscritti (art. 10 lett. d Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della famiglia), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 31/12/2026;

- bando n. 19/2026 per l'assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 10 lett. d Reg. Assistenza, prestazioni a sostegno della famiglia), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 31/12/2026.

Leggi tutto sul sito della Cassa: https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=17028&tipo=inEvidenza.

CASSAFORENSE

Carlo Regalbuto, il ricordo del mio “maestro”

di Orazio Melita

Non è mai facile tracciare il ricordo di un uomo, se generalmente dei tratti fisiognomici rimangono impressi solo quelli più peculiari come si potrà mai descrivere a tutto tondo la complessità di quella che è stata un’intera vicenda umana di un marito e di un padre?

Per me Carlo Regalbuto è stato il mastro che a pochi giorni dalla laurea mi ha accolto nel suo studio e nel volgere di neanche una settimana mi sono visto catapultato nel mondo concreto del diritto che fino ad allora avevo visto solo attraverso i libri, ma se sono qua a parlare di lui è perché l’avv. Carlo Regalbuto non è stato soltanto per me un insegnante di formule e casi giuridici.

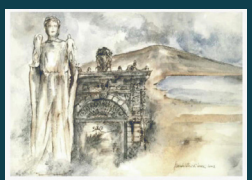
Si dice che la paternità non sia semplicemente un fatto riproduttivo, paternità vuol dire lasciare un’impronta, scavare nell’anima una sorta di matrice che poi si applicherà mille e mille volte ancora, insomma esser padre vuol dire instradare alla vita.

Io riterrò sempre gelosamente gli insegnamenti di come sapermi muovere tra cancellerie ed ufficiali giudiziari, di come non farsi travolgere dalla furia creativa nello scrivere gli atti ma di mantenere l’umiltà di ricalcare i precedenti giurisprudenziali, di come rapportarsi con le parti favorendone sempre l’accordo anche se questo possa essere non remunerativo, di come gestire il recupero del credito dando spazio senza che ciò possa apparire come debolezza.

Tutti questi insegnamenti apparivano credibili, e per quello sono rimasti indelebili come matrice impressa, perché l’avvocato con decenni di esperienza li rivolgeva a me, suo praticante, con rispetto ed affetto.

Finiti i due anni della pratica forense, grazie ad un concorso che non volevo neanche andare a fare, ho percorso il mondo del diritto da un altro punto di vista che non è quello dell’avvocato ma quei due anni che ho trascorso nello studio Regalbuto mi hanno segnato ed oggi sono quel che sono anche grazie a quest’uomo che ho l’onore di ricordare.





ORDINE AVVOCATI CATANIA